



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 6 giugno 2012 - n. IX/3576

Disciplina dei profili formativi dell'apprendistato per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale e del diploma professionale, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 2

Delibera Giunta regionale 6 giugno 2012 - n. IX/3579

Ampliamento dell'accreditamento della residenza sanitario assistenziale per persone con disabilità (RSD) denominata "RSD Ruino" con sede in Ruino (PV), via Principale 29/31 e contestuale revoca dell'accreditamento e cancellazione della Comunità Alloggio Socio Sanitaria per persone con disabilità denominata "CSS di Ruino" con sede in Ruino (PV), via Principale, 29/31, dal registro regionale delle comunità socio sanitarie accreditate, entrambe gestite dalla società "Broni-Stradella s.p.a." di Stradella (PV) 7

Delibera Giunta regionale 6 giugno 2012 - n. IX/3580

Accreditamento del centro diurno per disabili (CDD) "La Magnolia" sito in Como, via Oltrecolle, 36, gestito dalla congregazione italiana Servi della carità - Opera Don Guanella con sede legale in Roma 8

Delibera Giunta regionale 6 giugno 2012 - n. IX/3581

Variatione dell'accreditamento della residenza sanitario assistenziale per Anziani (RSA) "Casa di Riposo B. Bertella" con sede in Sabbio Chiese (BS), in via Parrocchiale n. 26, gestita dal Comune di Sabbio Chiese con sede in via Caduti n. 1 8

Delibera Giunta regionale 6 giugno 2012 - n. IX/3582

Accreditamento della RSA "Mons. Faustino Pinzoni" con sede in Brescia, via O. Montini Prima Laterale, e modifica dell'accreditamento delle RSA "Villa di Salute" con sede in Brescia, via Lama n. 24 e "Paola di Rosa" con sede in Capriano del Colle (BS) via S. Maria Crocifissa di Rosa n. 2, tutte gestite dalla "Fondazione Paola di Rosa ONLUS" con sede legale in Brescia, via Moretto, 34 9

Delibera Giunta regionale 6 giugno 2012 - n. IX/3583

Accreditamento del centro diurno integrato per anziani non autosufficienti (CDI) denominato "F. Scaccabarozzi", con sede in Ornago (MB), in via Banfi n. 6, gestito dall'Ente "KCS Caregiver cooperativa sociale" con sede legale in Bergamo, in via Manzoni n. 7 11

Delibera Giunta regionale 6 giugno 2012 - n. IX/3596

Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all'emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: "Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti" 12

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

Presidenza

Decreto dirigente unità organizzativa 6 maggio 2012 - n. 4986

Presidenza - Sede territoriale di Sondrio - D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 art. 114 - Approvazione del progetto di gestione dell'invaso di Campo Moro (impianto di Lanzada) in territorio del Comune di Lanzada (SO) della società "Enel Produzione s.p.a." 22

D.G. Occupazione e politiche del lavoro

Decreto dirigente unità organizzativa 6 giugno 2012 - n. 4989

Approvazione dell'avviso per la partecipazione alla dote formazione - Assistenti familiari 24

D.G. Industria, artigianato, edilizia e cooperazione

Decreto dirigente struttura 5 giugno 2012 - n. 4950

Fondo voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero - Linea 6 internazionalizzazione: concessione alle imprese dei voucher a valere sul "Fondo voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei paesi esteri (appartenenti all'area extra Unione Europea)" 33

Serie Ordinaria n. 24 - Mercoledì 13 giugno 2012

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 6 giugno 2012 - n. IX/3576
Disciplina dei profili formativi dell'apprendistato per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale e del diploma professionale, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il «Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247» e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, il quale prevede che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale è rimessa alle Regioni, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni;
- la legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22 «*Il mercato del lavoro in Lombardia*» e s.m.i, ed in particolare l'art. 20 che promuove le diverse forme di apprendistato;
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «*Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia*» e s.m.i, ed in particolare l'articolo 21 che valorizza l'apprendistato quale modalità formativa finalizzata alla crescita delle persone e all'innalzamento della professionalità;
- la legge regionale del 18 aprile 2012 n. 7 «*Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione*»;

Vista l'Intesa stipulata in data 27 settembre 2010 tra Regione Lombardia, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in cui le Parti s'impegnano a promuovere i percorsi formativi in apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, in attuazione dell'art. 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Visto il d.d.u.o. del 21 aprile 2011, n. 3608, ed in particolare:

- l'Allegato A «Avviso pubblico per la realizzazione di un'offerta formativa finalizzata all'acquisizione di una qualifica di istruzione e formazione professionale rivolta ad apprendisti assunti ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»;
- l'Allegato B «Linee guida per la realizzazione dei percorsi formativi in apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»;

Vista inoltre la circolare del Ministero del lavoro 11 novembre 2011 n. 29 avente ad oggetto «D.lgs. n. 167/2011 - Testo Unico apprendistato - Regime transitorio e nuovo regime sanzionatorio» che prevede, solo nelle Regioni che hanno stipulato le necessarie Intese con i Ministeri competenti, la possibilità di assumere minori per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Preso atto che:

- ai sensi del comma 6 dell'art. 7 del citato decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni del testo unico (24 ottobre 2011) sono abrogati gli art. da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e le altre disposizioni nazionali in materia di apprendistato;
- il 25 aprile u.s. è scaduto il termine ultimo di sei mesi del periodo transitorio, come previsto dal comma 7 art. 7 del sopra citato d.lgs. n. 167/2011, entro il quale trovavano transitoriamente applicazione le regolazioni previgenti.

Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 marzo 2012 (Rep. atti n. 58/CSR);

Visto altresì l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 aprile 2012 (Rep. atti n. 96/CSR);

Ritenuto pertanto di dover definire la disciplina regionale dei profili formativi dell'apprendistato per il conseguimento della

qualifica di istruzione e formazione professionale e del diploma professionale, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 ed in coerenza con le disposizioni di cui al citato Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 marzo 2012;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro e della Formazione, nella seduta del 3 maggio 2012, alla proposta di disciplina regionale dei profili formativi dell'apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma di istruzione e formazione professionale, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che la disciplina di cui al d.d.u.o. del 21 aprile 2011, n. 3608 continuerà ad applicarsi a tutti i contratti di apprendistato ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sottoscritti entro la data del 25 aprile 2012, e che la disciplina regionale di cui all'Allegato A) del presente provvedimento, entrerà in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, l'Allegato A) «Disciplina dei profili formativi dell'apprendistato per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale e del diploma professionale, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che la disciplina regionale di cui all'Allegato A) del presente provvedimento, entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il segretario: Marco Pilloni

_____ • _____

DISCIPLINA DEI PROFILI FORMATIVI DELL'APPRENDISTATO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE E DEL DIPLOMA PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 2 DEL D.LGS 167/2011

1. Premessa

Il contratto in apprendistato, disciplinato dal d.lgs. n. 167 del 14/09/2011, è un contratto con funzione formativa per l'inserimento lavorativo di adolescenti e giovani.

In particolare l'apprendistato normato dall'art. 3 del d.lgs. 14/09/2011, n.167 è l'unico contratto per l'inserimento lavorativo di adolescenti e giovani (di età compresa fra i 15 e i 25 anni), finalizzato al conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale (leFP) o del diploma professionale.

In attuazione del comma 2 del citato art. 3 del d.lgs. 167/2011 ed in osservanza dell'accordo sancito in Conferenza Permanente Stato-Regioni in data 15 marzo 2012, con il presente atto viene determinata la disciplina regionale dei profili formativi relativi a tale tipologia contrattuale, valevole ai fini dell'espletamento del Diritto-Dovere di Istruzione e Formazione ai sensi del d.lgs. 76/2005 e per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione ai sensi all'articolo 1, comma 622, della legge n. 296/06.

2. Caratteristiche dei percorsi formativi

Il percorso di apprendistato per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale (leFP) e del diploma professionale necessita di interventi coordinati e congiunti fra i diversi soggetti coinvolti (apprendista, azienda, tutor aziendale, istituzioni formative o scolastiche, etc) al fine di favorire percorsi coerenti e modellati sulle specificità e inclinazioni di ogni singolo apprendista.

Pertanto per favorire un'analisi adeguata dei processi produttivi, delle competenze e delle qualità del candidato e per rispondere in modo proficuo alle indicazioni regionali in termini di standard minimi (sia di contenuto che di erogazione), la definizione, modulazione e realizzazione dei percorsi formativi in apprendistato si articola nella seguente sequenza logico-temporale di attività:

- bilancio delle competenze dell'apprendista in ingresso ed eventuale riconoscimento dei crediti formativi;
- progettazione del Piano Formativo Individuale (PFI generale e di dettaglio);
- formazione strutturata e non strutturata dell'apprendista (interna e/o esterna all'azienda¹);
- esame conclusivo per l'acquisizione della qualifica o del diploma professionale o certificazione delle competenze acquisite.

Il bilancio di competenze dell'apprendista deve essere realizzato, su incarico dell'azienda, da uno dei seguenti soggetti alla presenza del tutor aziendale:

- soggetto accreditato alla sezione A dell'albo ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 19/2007 (di seguito definito Istituzione formativa);
- istituzione scolastica che, ai sensi dell'accordo territoriale fra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale eroga percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (in attuazione dell'intesa siglata in Conferenza Unificata in data 16/12/2010 riguardante l'adozione delle linee guida per gli organici raccordi, a norma dell'art.13 comma 1-quinquies della legge n° 40/2007) (di seguito definita Istituzione scolastica).

La progettazione del Piano Formativo Individuale (PFI generale e di dettaglio) deve essere realizzata secondo le specifiche definite nel paragrafo 4 "Caratteristiche del Piano Formativo Individuale (PFI)".

La formazione, che è definita nel Piano Formativo Individuale generale e di dettaglio, ed è svolta internamente all'azienda o all'esterno, è finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e tecnico professionali relative ad un profilo formativo presente nel repertorio regionale dell'offerta formativa di cui all'art. 23 della L.r. 6 agosto 2007, n. 19 e ss.mm.ii, riferito alle qualifiche e diplomi professionali nazionali di leFP (come definiti nell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con Decreto Interministeriale dell'11 novembre 2011 ed integrato dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 19 gennaio 2012).

Il monte ore previsto di formazione strutturata (interna e/o esterna all'azienda) non deve essere inferiore a 400 ore annue, fatta salva la facoltà di ridurre tale monte ore agli apprendisti di età superiore ai 18 anni, proporzionalmente al possesso di crediti formativi fino ad un massimo del 50% del monte ore annuo.²

La formazione strutturata esterna deve essere erogata da uno o più dei soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

- istituzione formativa;
- istituzione scolastica.

La formazione strutturata interna all'azienda, riconoscendo il valore formativo del lavoro, può essere anche svolta in assetto lavorativo, nel rispetto (oltre che degli standard generali di cui al punto successivo) dei seguenti vincoli:

- valenza formativa delle attività lavorative;
- presenza continuativa del tutor aziendale.

L'ulteriore ed eventuale formazione aziendale (non strutturata) finalizzata al conseguimento degli obiettivi definiti nel PFI deve essere realizzata secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva, nel rispetto degli standard generali fissati dalla Regione di cui al paragrafo successivo.

¹ La definizione di formazione interna ed esterna attiene al soggetto erogatore: interna se erogata direttamente dall'azienda, esterna se erogata da un soggetto terzo; dal punto di vista del setting, anche la formazione esterna può essere erogata nella sede dell'azienda

² L'eventuale certificazione di crediti formativi in ingresso sarà effettuata da soggetto titolato ai sensi della normativa regionale di riferimento.

Serie Ordinaria n. 24 - Mercoledì 13 giugno 2012

La certificazione delle competenze acquisite o l'esame conclusivo per l'acquisizione della qualifica o del diploma professionale devono rispondere ai requisiti di cui ai paragrafi 5 "Modalità di ammissione alle sessioni di esame per il rilascio della qualifica o diploma professionale di IFP" e 6 "Certificazioni delle competenze".

I contratti di apprendistato ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. n. 167/11, laddove siano soggetti a riduzioni di orario o cicli stagionali di lavoro ai sensi di quanto previsto dal CCNL di riferimento, sono in ogni modo tenuti al rispetto dei principi e degli indirizzi operativi previsti dal presente documento.

3. Standard generali della formazione aziendale

L'erogazione della formazione aziendale (strutturata e non), ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 167/2011, comma 2 lettera c) e nel rispetto di quanto eventualmente disposto dalla contrattazione collettiva, deve essere conforme ai seguenti standard generali:

- la presenza di lavoratori in possesso di un livello di inquadramento pari o superiore a quello alla cui acquisizione è finalizzato il contratto di apprendistato, in grado di trasferire competenze. In alternativa o ad integrazione il trasferimento di competenze potrà essere curato a opera diretta del datore di lavoro e/o da risorsa umana esterna;
- la designazione nel Piano Formativo Individuale di un tutor aziendale per l'affiancamento dell'apprendista nel percorso formativo;
- la disponibilità per finalità formativa distinte dai processi produttivi aziendali, di spazi, attrezzature e strumenti funzionali alla realizzazione degli interventi di formazione strutturata previsti dal Piano Formativo Individuale, anche reperiti all'esterno dell'unità produttiva;
- la registrazione delle attività di formazione strutturata interna all'azienda su apposito registro formativo individuale. L'ulteriore formazione aziendale (eccedente il prescritto monte ore di formazione strutturata) deve essere documentata, al fine di assicurarne la tracciabilità, mediante relazioni periodiche del tutor aziendale.

Il rispetto dei suddetti standard è attestato dall'azienda con un'esplicita dichiarazione.

4. Caratteristiche del Piano Formativo Individuale (PFI)

Il Piano Formativo Individuale (PFI), previsto dall'art. 2 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 167/11, deve essere redatto dall'azienda, nel rispetto di quanto eventualmente disposto dalla contrattazione collettiva.

Al Piano Formativo Individuale si devono poi affiancare i PFI di dettaglio, a valenza annuale.

I suddetti PFI devono essere redatti dall'azienda in collaborazione con uno dei seguenti soggetti:

- istituzione formativa;
- istituzione scolastica;
- Ente Bilaterale con titolarità a validare il PFI stesso, ai sensi del CCNL applicato;

PFI GENERALE

Il PFI generale costituisce parte integrante del contratto di apprendistato nel rispetto di quanto previsto dai CCNL di riferimento e deve contenere i seguenti elementi minimi:

- ✓ la qualifica di Istruzione e Formazione Professionale o il diploma professionale in esito;
- ✓ la durata della formazione (strutturata e non) per ogni anno di durata del contratto. Nel rispetto del monte ore complessivo è possibile articolare in modo flessibile il monte ore di formazione strutturata e non annua, fatta salva la durata complessiva del contratto (prevedendo, ad esempio, un'intensità maggiore di formazione strutturata nei primi anni e di formazione non strutturata nel/i successivo/i); In nessun caso un apprendista potrà ottenere il riconoscimento di crediti che gli consentano di concludere anticipatamente il percorso di qualifica rispetto all'età minima prevista dagli ordinamenti dei percorsi di studio;
- ✓ gli standard minimi formativi delle competenze tecnico-professionali e delle competenze di base così come definite dalla disciplina regionale coerentemente agli accordi in Conferenza Stato-Regioni del 27 Luglio 2010 e del 19 Gennaio 2012;
- ✓ le modalità di erogazione della formazione (soggetto erogatore: istituzione formativa o scolastica o azienda di appartenenza; setting: internamente all'impresa oppure totalmente o parzialmente presso l'istituto formativo o scolastico);
- ✓ la suddivisione delle funzioni e delle modalità di certificazione delle competenze sia intermedie che finali;
- ✓ la definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti direttamente coinvolti: l'apprendista, l'azienda, l'istituzione formativa o scolastica o gli altri soggetti titolari (per quanto di competenza);
- ✓ indicazione del tutor aziendale.

Nel caso di adolescenti privi di titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, dovranno essere esplicitate le ulteriori ore integrative, aggiuntive rispetto al monte ore minimo delle 400 annuali funzionali al conseguimento del titolo stesso. La personalizzazione del percorso dovrà essere definita con il tutor aziendale ed in raccordo con un'istituzione scolastica secondaria di primo grado, previo coinvolgimento del tutor aziendale.

PFI DI DETTAGLIO

Il PFI di dettaglio, redatto annualmente in caso di contratto pluriennale, deve essere sottoscritto dal tutor aziendale, dall'istituzione formativa o scolastica, e per presa visione dall'apprendista.

Finalizzato alla pianificazione della formazione sia interna che esterna all'azienda, nonché del processo di valutazione degli apprendimenti, il PFI di dettaglio deve comprendere le tipologie, le metodologie, le modalità, i tempi e l'articolazione delle azioni formative volte allo sviluppo e alla valutazione delle competenze correlate alla qualifica o diploma professionale in esito.

Nel caso di apprendisti in obbligo di istruzione il PFI di dettaglio deve porre particolare attenzione all'acquisizione dei saperi di cui al Decreto del Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139.

L'istituzione che sottoscrive il PFI di dettaglio collabora con il tutor aziendale e opera un monitoraggio periodico delle attività formative svolte internamente all'azienda, al fine di verificare l'andamento dell'apprendimento dell'apprendista.

5. Modalità di ammissione alle sessioni di esame per il rilascio della qualifica o diploma professionale di IFP

Ai fini del rilascio della Qualifica o del Diploma Professionale gli apprendisti sostengono l'esame conclusivo dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale come disciplinato dall'art. 22 della L.r. 19/2007, e relativi atti attuativi.

Possono essere ammessi alle prove finali gli apprendisti che abbiano concluso il percorso lavorativo ai fini formativi ed abbiano raggiunto gli obiettivi previsti dal PFI (generale e di dettaglio), secondo gli standard regionali di cui al precedente punto 4.

Il raggiungimento degli standard di apprendimento e l'ammissione alla sessione d'esame è attestato dal tutor aziendale e dall'istituzione formativa o scolastica, anche sulla base delle competenze acquisite dall'allievo in contesto non formale ed informale.

6. Certificazione delle competenze

Per gli apprendisti in obbligo di Istruzione la relativa certificazione avviene secondo le modalità definite da Regione Lombardia in coerenza con quanto definito nel Decreto Ministeriale 27 Gennaio 2010, n.9

In caso di interruzione del percorso formativo, l'apprendista ha diritto a vedersi riconosciuta una certificazione delle competenze acquisite, rilasciata dall'istituzione formativa o scolastica secondo le modalità previste per i percorsi in DDIF, così come disciplinate dall'art 22 della L.r. 19/2007 e relativa disciplina attuativa.

Parimenti in caso di non ammissione agli esami finali.

Le certificazioni delle competenze acquisite nei percorsi in apprendistato hanno valore di credito formativo e sono spendibili nel sistema unitario di Istruzione e di Istruzione e formazione professionale, così come stabilito nella L.r n° 19 del 6 Agosto 2007.

Le certificazioni rilasciate vengono registrate sul Libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

7. Requisiti degli apprendisti e ruoli degli attori coinvolti

a) Apprendista

Possono essere assunti con contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 167/11 giovani e adolescenti che abbiano compiuto almeno quindici anni ed entro il venticinquesimo anno di età e alternativamente:

- siano in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione
- abbiano frequentato per almeno otto anni i percorsi del primo ciclo di istruzione senza averne conseguito il titolo di studio conclusivo, in coerenza con l'art. 14, comma 5, della L.r. 19/2007);
- stiano frequentando o che hanno frequentato completamente o in parte percorsi di secondo ciclo sia di Istruzione sia di Istruzione e formazione professionale.

Al fine di sostenerne il successo formativo, nel caso di contratti di apprendistato part-time o a cicli stagionali di lavoro è consentita l'attivazione di modelli organizzativo-didattici di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale in "alternanza", che prevedano la partecipazione dell'apprendista a moduli di formazione integrativa esterna da attuare nei periodi di sospensione lavorativa.

b) Azienda

Tutte le aziende che assumono apprendisti ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. n. 167/2011 devono:

- o definire all'interno del PFI generale e del PFI di dettaglio le modalità di attuazione del monte ore di formazione strutturata per almeno 400 ore annue (formazione interna e/o esterna);
- o individuare un tutor aziendale preposto al coordinamento delle attività formative e lavorative dell'apprendista, secondo quanto esplicitato nel PFI.

L'azienda, sia che faccia ricorso, anche solo parzialmente, alla formazione strutturata esterna o provveda con formazione totalmente interna, collabora con uno dei soggetti titolari (definiti al paragrafo Caratteristiche del Piano Formativo Individuale) fin dalle fasi iniziali di bilancio delle competenze, definendo il PFI anche di dettaglio, che conterrà gli obiettivi e i moduli che l'apprendista frequenterà. In caso di formazione strutturata esterna il tutor aziendale collaborerà attivamente con l'istituzione formativa o scolastica per tutta la durata dell'apprendistato, al fine di consentire un coordinamento unitario e coerente alla complessiva attività formativa e lavorativa dell'apprendista.

Serie Ordinaria n. 24 - Mercoledì 13 giugno 2012

Le aziende che optano per una formazione totalmente interna dei propri apprendisti si assumono l'onere di svolgere e sostenere in proprio le attività formative. A conclusione delle attività previste, sulla base della valutazione e attestazione del raggiungimento degli standard di apprendimento (operata dal tutor aziendale unitamente al soggetto che ha collaborato alla stesura del PFI e/o ha sottoscritto il PFI di dettaglio); l'azienda sarà garante dell'iscrizione dell'apprendista ad una delle sessioni dell'esame conclusivo dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

Al fine di assicurare la necessaria formazione interna (strutturata e non), le imprese devono soddisfare gli standard generali di cui al punto 3 del presente documento, oltre a quanto eventualmente ulteriormente disposto dalla contrattazione collettiva.

c) Tutor aziendale

Al tutor aziendale è affidato il coordinamento generale delle diverse attività previste dal percorso formativo. E' il soggetto che si fa carico dell'affiancamento dell'apprendista durante l'intero percorso formativo con azioni di sostegno individuale, del monitoraggio, della valutazione delle attività e del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal PFI dell'apprendista.

Al tutor competono le seguenti funzioni:

- partecipazione ai processi necessari per il bilancio delle competenze in entrata dell'apprendista;
- accoglienza e accompagnamento all'inserimento formativo nei processi di lavoro;
- facilitazione e sostegno all'apprendimento tramite i momenti dell'alternanza formativa tra teoria e pratica;
- pianificazione della formazione (interna e esterna) e monitoraggio;
- gestione del sistema di relazioni con tutti gli attori coinvolti;
- valutazione e attestazione del raggiungimento degli standard di apprendimento (unitamente al soggetto terzo titolato).

In considerazione della centralità del ruolo ricoperto, al tutor aziendale sono assicurati, a richiesta, momenti formativi finalizzati alla corretta e esaustiva realizzazione delle attività di competenza.

d) Istituzione formativa e scolastica

Le istituzioni formative o scolastiche possono supportare le aziende nelle diverse attività volte alla realizzazione del bilancio di competenze, alla definizione del PFI e del PFI di dettaglio, alla formazione degli apprendisti, alla valutazione e attestazione raggiungimento degli standard di apprendimento (unitamente al tutor aziendale), all'espletamento di quanto richiesto per l'eventuale certificazione intermedia delle competenze e per l'effettuazione dell'esame finale da parte dell'apprendista.

e) Ente Bilaterale

L'Ente Bilaterale con titolarità a validare il PFI generale e PFI di dettaglio, ai sensi del CCNL applicato, può essere anche coinvolto nella determinazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale, nel rispetto degli standard generali fissati dalla Regione.

8. Monitoraggio

Al fine di favorire un continuo supporto e miglioramento dell'apprendistato in Regione Lombardia la Direzione Generale Occupazione e Politiche del Lavoro definisce modalità di monitoraggio delle attività di cui ai paragrafi precedenti.

D.g.r. 6 giugno 2012 - n. IX/3579

Ampliamento dell'accreditamento della residenza sanitaria assistenziale per persone con disabilità (RSD) denominata "RSD Ruino" con sede in Ruino (PV), via Principale 29/31 e contestuale revoca dell'accreditamento e cancellazione della Comunità Alloggio Socio Sanitaria per persone con disabilità denominata "CSS di Ruino" con sede in Ruino (PV), via Principale, 29/31, dal registro regionale delle comunità socio sanitarie accreditate, entrambe gestite dalla società "Broni-Stradella s.p.a." di Stradella (PV)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112»;
- i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. IX/88 di approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2010 - 2014;

Richiamate:

- la d.g.r. 7 aprile 2003, n. 12620 «Definizione della nuova unità d'offerta 'Residenza Sanitaria Assistenziale per persone con disabilità' (R.S.D.). Attuazione dell'art. 12, comma 2 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31»;
- la d.g.r. 8 agosto 2003, n. 14039 «Primo provvedimento attuativo della d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003: Definizione del sistema tariffario della residenza sanitaria assistenziale per disabili»;
- 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità d'offerta sociosanitarie»;
- 5 agosto 2010, n. 399 «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (R.S.A.), nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (R.S.D.), nei Centri Diurni Integrati per Anziani (C.D.I.), nei Centri Diurni per Disabili (C.D.D.), nelle Comunità Socio Sanitarie per Disabili (C.S.S.) e negli hospice»;
- 1 dicembre 2010, n. 937 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2011»;
- 6 dicembre 2011, n. 2633 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2012»;

Richiamate le norme relative alla titolarità dell'accreditamento, introdotte dalla sopra citata d.g.r. VIII/8496 ed integrate dalla d.g.r. IX/937;

Richiamati in particolare gli allegati 13 e 16 della succitata d.g.r. n. 937/2010, i quali stabiliscono che:

- possono essere accreditate solo le unità d'offerta in possesso dei requisiti previsti per l'intera struttura/edificio;
- l'accreditamento non dà diritto alla stipula del contratto;
- il finanziamento a carico del FSR è riconosciuto solo a seguito della sottoscrizione del contratto con l'ASL territorialmente competente, nei limiti del budget in esso definito;

Dato atto che la Società «Broni-Stradella s.p.a.», a prevalente capitale pubblico, con sede legale in Stradella (PV), via Cavour, 28 - C.F. 01599690185 gestisce, per conto del Comune di Ruino, proprietario dell'immobile ed a seguito di convenzione, la Residenza Sanitaria Assistenziale per persone con Disabilità denominata «R.S.D. Ruino» ubicata in Ruino, via Principale 29/31,

accreditata per n. 8 posti letto con d.g.r. n. 548 del 29 settembre 2010, identificata con codice struttura n. 312016107 e la Comunità Socio Sanitaria denominata «C.S.S. di Ruino» ubicata in Ruino, via Principale, 29/31, accreditata per n. 10 posti con d.g.r. n. 814 del 24 novembre 2010, identificata con codice struttura n. 312016109, entrambe a contratto;

Atteso che, per la realizzazione di entrambe le strutture sopra menzionate, il Comune di Ruino ha ricevuto un finanziamento regionale a valere sul bando «Modalità per la presentazione di Progetti per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela dei comuni lombardi siti in aree sottosviluppate (D.g.r. n. VII/15671 del 18 dicembre 2003);

Preso atto che, per la particolarità dell'area in cui sono insediate le strutture, il Comune di Ruino ha ritenuto di richiedere a Regione Lombardia una parziale modifica di destinazione d'uso, ed in particolare, di trasformare gli iniziali 10 posti di Comunità Alloggio e 8 posti di RSD in 20 posti di RSD;

Vista la nota prot. n. G1.2011.0011934 del 6 ottobre 2011 della Direzione generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale di Regione Lombardia, con la quale esprime nulla osta alla trasformazione di destinazione d'uso richiesta dal Comune di Ruino;

Rilevato che il legale rappresentante della Società «Broni-Stradella s.p.a.», con nota del 12 ottobre 2011, prot. n. 873, ha comunicato la chiusura e la relativa cessazione dell'attività riferita alla C.S.S. denominata «C.S.S. di Ruino», accreditata per n. 10 posti e, conseguentemente, con nota del 24 novembre 2011, prot. n. 1067, ha richiesto l'ampliamento dell'accreditamento della R.S.D. denominata «R.S.D. Ruino» da n. 8 a n. 20 posti letto;

Visto il parere favorevole alla revoca dell'accreditamento, a seguito di cessazione dell'attività, dell'unità di offerta denominata «C.S.S. di Ruino» espresso dall'ASL di Pavia con decreto n. 125/5.0 del 7 marzo 2012;

Rilevato inoltre che l'unità di offerta denominata «R.S.D. Ruino» risulta in possesso dei seguenti requisiti indispensabili per l'accreditamento:

- dichiarazione di inizio attività, ex l.r. n. 8/07, datata 13 ottobre 2011, verificata positivamente dall'ASL di Pavia;
- parere favorevole all'ampliamento dell'accreditamento da n. 8 a n. 20 posti letto, espresso dalla ASL medesima con decreto n. 123/5.0 del 7 marzo 2012;
- requisiti di accreditamento, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza della ASL medesima;

Dato atto che il presente accreditamento, in relazione ai posti oggetto dell'ampliamento, non dà diritto alla stipula del contratto;

Ritenuto pertanto di dover accogliere la richiesta di ampliamento dell'accreditamento per la struttura in oggetto, in quanto sussistono tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Stabilito che la A.S.L. di Pavia deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'ente gestore interessato, nonché alla A.S.L.;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di ampliare, per le ragioni espresse nelle premesse, l'accreditamento da n. 8 a n. 20 posti letto della Residenza Sanitaria Assistenziale per persone con disabilità denominata «R.S.D. Ruino» sita in Ruino (PV), via Principale, 29/31, gestita dalla Società «Broni-Stradella s.p.a.» con sede legale a Stradella (PV), via Cavour, 28 - C.F. 01599690185, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, sulla base delle verifiche compiute dalla competente ASL di Pavia;

2. di procedere, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, alla revoca dell'accreditamento della Comunità Socio Sanitaria per persone con disabilità denominata «C.S.S. di Ruino» con sede in Ruino (PV), via Principale, 29/31, gestita dalla sopra menzionata Società ed identificata con codice struttura 312016109 ed alla cancellazione della medesima dal Registro regionale delle C.S.S. accreditate;

Serie Ordinaria n. 24 - Mercoledì 13 giugno 2012

3. di dare atto che il presente accreditamento, in relazione ai posti oggetto dell'ampliamento, non dà diritto alla stipula del contratto;

4. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la A.S.L. provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

5. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'ente gestore interessato, nonché alla A.S.L. di Pavia.

Il segretario: Marco Pilloni

D.g.r. 6 giugno 2012 - n. IX/3580
Accreditamento del centro diurno per disabili (CDD) "La Magnolia" sito in Como, via Oltrecolle, 36, gestito dalla congregazione italiana Servi della carità - Opera Don Guanella con sede legale in Roma

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria» e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. IX/88 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2010 - 2014»;

Richiamate:

- la d.g.r. 23 luglio 2004, n. 18334 «Definizione della nuova unità d'offerta Centro Diurno per persone con Disabilità (CDD): requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accREDITAMENTO»;
- la d.g.r. 8 marzo 2006, n. 2040 «Schema tipo di contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Sanitaria Locale e gli enti gestori di Centri Diurni Integrati per anziani, Centri Diurni per Disabili e attività domiciliare integrata/voucher socio-sanitario»;
- la d.g.r. 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accREDITAMENTO, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta socio-sanitarie»;
- la d.g.r. 16 dicembre 2009, n. 10804 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2010»;
- la d.g.r. 5 agosto 2010, n. 399 «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD), nei Centri Diurni integrati per Anziani (C.D.I.), nei Centri Diurni per Disabili (CDD), nelle Comunità Socio-Sanitarie per disabili (C.S.S.) e negli Hospice»;
- la d.g.r. 1 dicembre 2010 n. 937 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2011»;
- la d.g.r. 6 dicembre 2011 n. 2633 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2012»;

Richiamati in particolare gli allegati 13 e 16 della succitata d.g.r. n. 937/2010, i quali stabiliscono che:

- possono essere accreditate solo le unità d'offerta in possesso dei requisiti previsti per l'intera struttura/edificio;
- l'accREDITAMENTO non dà diritto alla stipula del contratto;
- il finanziamento a carico del FSR è riconosciuto solo a seguito della sottoscrizione del contratto con l'ASL territorialmente competente, nei limiti del budget in esso definito;

Dato atto che il procuratore legale della Congregazione Italiana dei Servi della Carità - Opera Don Guanella, C.F.

02595400587, con sede legale in Roma, vicolo Clementi, 4, ha presentato all'A.S.L. di Como, in data 3 dicembre 2010, la DIA per il C.D.D. denominato «La Magnolia», ubicato in Como, Via Oltrecolle, 36 per n. 30 posti;

Dato atto che tale DIA è stata verificata positivamente dall'A.S.L. in data 20 giugno 2011;

Dato atto altresì che, in data 3 novembre 2011, pervenuta il 29 dicembre 2011, il procuratore legale dell'ente sopra indicato ha presentato richiesta per l'accREDITAMENTO del Centro Diurno per Disabili denominato «La Magnolia», ubicato in Como, via Oltrecolle, 36 per n. 30 posti;

Vista la determinazione dirigenziale dell'ASL di Como n. 11 del 28 febbraio 2012, che esprime parere favorevole all'accREDITAMENTO del C.D.D. denominato «La Magnolia» per n. 30 posti;

Dato atto che il presente accREDITAMENTO non dà diritto alla stipula del contratto;

Ritenuto pertanto di dover accogliere la richiesta di accREDITAMENTO per la struttura in oggetto, in quanto sussistono tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Stabilito che l'ASL competente deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di un'ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accREDITAMENTO;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'ente gestore interessato, nonché alla A.S.L. di Como;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di accREDITARE il Centro Diurno per Disabili denominato «La Magnolia», ubicato in Como, via Oltrecolle, 36 gestito dalla Congregazione Italiana dei Servi della Carità - Opera Don Guanella, C.F. 02595400587, con sede legale in Roma, vicolo Clementi, 4 per n. 30 posti, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, sulla base delle verifiche compiute dall'A.S.L. di Como;

2. di dare atto che il presente accREDITAMENTO non dà diritto alla stipula del contratto;

3. di disporre che entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto l'ASL territorialmente competente provveda all'effettuazione di un'ulteriore visita di vigilanza al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accREDITAMENTO;

4. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'ente gestore interessato ed all'ASL di Como.

Il segretario: Marco Pilloni

D.g.r. 6 giugno 2012 - n. IX/3581

Variazione dell'accREDITAMENTO della residenza sanitario assistenziale per Anziani (RSA) "Casa di Riposo B. Bertella" con sede in Sabbio Chiese (BS), in via Parrocchiale n. 26, gestita dal Comune di Sabbio Chiese con sede in via Caduti n. 1

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
- la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007 - 2009»;
- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33: «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2010 - 2014»;

Richiamate le dd.g.r.:

- 14 dicembre 2001, n. 7435 «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (R.S.A.)»;
- 7 aprile 2003, n. 12618 «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (R.S.A.) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;
- 16 dicembre 2004, n. 19878 «Individuazione di percorsi di semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;
- 7 febbraio 2005, n. 20465 «Ulteriori determinazioni procedurali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità d'offerta socio sanitarie»;
- 1 agosto 2006 n. 3059 «Disposizioni in merito alle remunerazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale nelle Residenze Sanitarie Assistenziali accreditate»;
- 27 febbraio 2008, n. 6677 «Disposizioni in merito alle remunerazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle residenze sanitario assistenziali per anziani (R.S.A.) nelle residenze sanitario assistenziali per disabili (R.S.D.) e nei centri diurni per disabili (C.D.D.) per l'anno 2008»;
- 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità d'offerta sociosanitarie»;
- 1 dicembre 2010, n. 937 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio 2011»;
- 6 dicembre 2011 n. 2633 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2012»;

Richiamati in particolare gli allegati 13 e 16 della succitata d.g.r. n. 937/2010, i quali stabiliscono che, a decorrere dal 1 gennaio 2011:

- possono essere accreditate solo le unità d'offerta in possesso dei requisiti previsti per l'intera struttura/edificio;
- l'accreditamento non implica necessariamente il diritto alla stipulazione del contratto;
- il finanziamento a carico del FSR è riconosciuto solo a seguito della sottoscrizione del contratto con l'ASL territorialmente competente, nei limiti del budget in esso definito;

Dato atto che, con d.g.r. del 19 dicembre 2007, n. 6212, la R.S.A. «Casa di Riposo B. Bertella» identificata con il codice di struttura n. 302024301, con sede in Sabbio Chiese (BS), in via Parrocchiale n. 26, gestita dal Comune di Sabbio Chiese C.F. 00576260988, con sede in via Caduti n. 1, è già accreditata per n. 34 posti letto già messi a contratto;

Rilevato che la R.S.A. sopra citata, a seguito della conclusione dei lavori di ristrutturazione per adeguare la struttura alla normativa vigente, è autorizzata al funzionamento in via definitiva con un nuovo provvedimento del 23 febbraio 2012 n. 73, emesso dalla ASL di Brescia per n. 30 posti letto;

Ravvisata pertanto la necessità di variare l'accreditamento delle R.S.A. in oggetto, per ricondurre il numero dei posti letto accreditati al nuovo numero dei posti letto autorizzati;

Ritenuto di precisare che occorre stipulare un nuovo contratto in relazione alla modifica di accreditamento, tra l'ente gestore della R.S.A. e la A.S.L. competente, e trasmettere una copia del suddetto contratto sottoscritto alla Direzione generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione agli enti gestori interessati ed alla A.S.L. di Brescia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di modificare, per le ragioni espresse nelle premesse, il numero dei posti letto accreditati della R.S.A. «Casa di Riposo B. Bertella» identificata con il codice di struttura n. 302024301, con sede in Sabbio Chiese (BS), in via Parrocchiale n. 26, gestita dal Comune di Sabbio Chiese C.F. 00576260988, con sede in via Caduti n. 1, riducendoli da n. 34 a n. 30;

2. di disporre che l'ente gestore interessato e la A.S.L. di Brescia stipulino un nuovo contratto in relazione alla modifica di accreditamento, e di trasmetterne una copia del suddetto contratto sottoscritto alla Direzione generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale;

3. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione l'ente gestore interessato, nonché la A.S.L. di Brescia.

Il segretario: Marco Pilloni

D.g.r. 6 giugno 2012 - n. IX/3582

Accreditamento della RSA "Mons. Faustino Pinzoni" con sede in Brescia, via O. Montini Prima Laterale, e modifica dell'accreditamento delle RSA "Villa di Salute" con sede in Brescia, via Lama n. 24 e "Paola di Rosa" con sede in Capriano del Colle (BS) via S. Maria Crocifissa di Rosa n. 2, tutte gestite dalla "Fondazione Paola di Rosa ONLUS" con sede legale in Brescia, via Moretto, 34

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e sociosanitarie. Collegato»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33: «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2010 - 2014»;

Richiamate le dd.g.r.:

- 14 dicembre 2001, n. 7435 «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (R.S.A.)»;
- 7 aprile 2003, n. 12618 «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (R.S.A.) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;
- 16 dicembre 2004, n. 19878 «Individuazione di percorsi di semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;
- 7 febbraio 2005, n. 20465 «Ulteriori determinazioni procedurali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità d'offerta socio sanitarie»;
- 4 ottobre 2006, n. 3257 «Identificazione, a domanda, in capo ad un unico soggetto gestore di una pluralità di strutture socio - sanitarie accreditate»;
- 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità d'offerta sociosanitarie»;
- 16 dicembre 2009, n. 10804 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio 2010»;
- 27 gennaio 2010 n. 11080 «Programmazione degli accreditamenti dei posti letto nelle residenze sanitario assisten-

Serie Ordinaria n. 24 - Mercoledì 13 giugno 2012

ziali per anziani - anno 2010»;

- 5 agosto 2010 n. 399 «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani, Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD) nei Centri Diurni Integrati per anziani (CDI) nei Centri Diurni per Disabili (CDD) nelle Comunità Socio Sanitarie per Disabili (CSS) e negli Hospice»;
- 1 dicembre 2010 n. 937 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2011»;
- 6 dicembre 2011 n. 2633 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2012»;

Richiamati in particolare gli allegati 13 e 16 della succitata d.g.r.n. 937/2010, i quali

stabiliscono che, a decorrere dal 1 gennaio 2011:

- possono essere accreditate solo le unità d'offerta in possesso dei requisiti previsti per l'intera struttura/edificio;
- l'accredito non dà diritto alla stipula del contratto;
- il finanziamento a carico del FSR è riconosciuto solo a seguito della sottoscrizione del contratto con l'ASL territorialmente competente, nei limiti del budget in esso definito;

Evidenziato che la «Fondazione Paola di Rosa Onlus» con sede legale in Brescia, Via Moretto n. 34, C.F.n.: 98043210172, è stata riconosciuta Ente Unico con d.g.r. n. 1472 del 30 marzo 11 e che attualmente tale riconoscimento deve ritenersi riferito alle tre R.S.A. indicate in oggetto in quanto effettivamente gestite dalla stessa;

Dato atto che in data 19 aprile 2012, è pervenuta la richiesta del Legale Rappresentante della «Fondazione Paola di Rosa Onlus» di accreditamento per la R.S.A. «Mons. Faustino Pinzoni» con sede in Brescia, Via O. Montini prima laterale, relativamente a n. 64 posti letto;

Rilevato che la R.S.A. «Mons. Faustino Pinzoni» risulta essere in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per ottenere l'accredito:

- D.I.A. verificata positivamente dalla competente A.S.L. di Brescia, in data 4 novembre 11, relativamente a n. 80 posti letto;
- parere favorevole all'accredito, per n. 64 posti letto, espresso con provvedimento n. 667 del 20 dicembre 11, dalla suddetta A.S.L.;
- requisiti di accreditamento, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza della A.S.L. medesima;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di accreditamento per la struttura in oggetto, in quanto sussistono tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, a conclusione dei Piani Programma per l'adeguamento strutturale delle R.S.A. «Villa di Salute» di Brescia e «Paola di Rosa» di Capriano del Colle, la A.S.L. di Brescia ha emesso, con il medesimo provvedimento n. 667 del 20 dicembre 2011, autorizzazione al funzionamento definitiva come segue:

- R.S.A. «Villa di Salute» n. 120 p.l.
- R.S.A. «Paola di Rosa» n. 27 p.l.

Rilevato altresì che attualmente l'accredito delle due R.S.A. sopra indicate risulta essere il seguente:

- R.S.A. «Villa di Salute» n. 155 p.l. anche a contratto (codice struttura n. 302027101);
- R.S.A. «Paola di Rosa» n. 43 p.l. anche a contratto (codice struttura n. 302027301);

e che pertanto si rende necessario modificarlo, in ragione della riduzione dei p.l. derivante dalla conclusione dei Piani Programma;

Evidenziato che l'A.S.L. di Brescia, sempre con il provvedimento sopra indicato, esprime contestualmente parere favorevole per la modifica dell'accredito delle due sopra citate R.S.A. come segue:

- R.S.A. «Villa di Salute» da n. 155 p.l. a n. 107 p.l., con trasferimento di n. 48 p.l. nella nuova R.S.A. «Mons. Faustino Pinzoni»;
- R.S.A. «Paola di Rosa» da n. 43 p.l. a n. 27 p.l., con trasferimento di n. 16 p.l. nella nuova R.S.A. «Mons. Faustino Pinzoni»;

Stabilito che in ragione delle sopra citate modifiche, di seguito rappresentate nella tabella:

R.S.A.	n. p.l. accr.	n. p.l. a contratto	Ridistribuzione dei p.l. accreditati e contrattualizzati per effetto del presente provvedimento	
			n. p.l. accr.	n. p.l. a contratto
«Villa di Salute»	155	155	107	107
«Paola di Rosa»	43	43	27	27
«Mons. Faustino Pinzoni»	0	0	64	64
n. p.l. totale	198	198	198	198

risulta necessario che Ente Gestore Unico ed A.S.L. sottoscrivano nuovi contratti per ognuna delle tre R.S.A., nel limite del budget complessivo relativo alle due precedenti strutture, e che tali contratti siano trasmessi alla competente Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale;

Stabilito altresì che la A.S.L. deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza relativamente alla nuova R.S.A., al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Vista la l.r. 7 Luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta Regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la trasmissione dello stesso all'ente gestore interessato, nonché alla A.S.L. di Brescia;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di procedere, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, all'accredito della R.S.A. «Mons. Faustino Pinzoni» con sede in Brescia, Via O. Montini, prima laterale, per n. 64 p.l., gestita dalla «Fondazione Paola di Rosa Onlus» con sede legale in Brescia, Via Moretto n. 34, C.F.n.: 98043210172, già riconosciuta Ente Unico con d.g.r. n. 14732 del 30 marzo 11, sulla base delle verifiche effettuate dalla competente A.S.L. di Brescia;

2. di modificare l'accredito delle seguenti R.S.A., anch'esse gestite dalla «Fondazione Paola di Rosa Onlus», per le motivazioni espresse in premessa:

- «R.S.A. Villa di Salute» di Brescia, Via Lama n. 24, da n. 155 p.l. a n. 107 p.l. (codice struttura n. 302027101);
- «R.S.A. Paola di Rosa» di Capriano del Colle, Via S. Maria Crocifissa n. 2, da n. 43 p.l. a n. 27 p.l. (codice struttura n. 302027301);

3. di stabilire che, in ragione delle sopra citate modifiche, rappresentate nella seguente tabella:

R.S.A.	n. p.l. accr.	n. p.l. a contratto	Ridistribuzione dei p.l. accreditati e contrattualizzati per effetto del presente provvedimento	
			n. p.l. accr.	n. p.l. a contratto
«Villa di Salute»	155	155	107	107
«Paola di Rosa»	43	43	27	27
«Mons. Faustino Pinzoni»	0	0	64	64
n. p.l. totale	198	198	198	198

risulta necessario che Ente Gestore Unico ed A.S.L. sottoscrivano nuovi contratti per ognuna delle tre R.S.A., nel limite del budget complessivo relativo alle due precedenti strutture e che tali contratti siano trasmessi alla competente Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale;

4. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la A.S.L. provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza nella nuova R.S.A. «Mons. Faustino Pinzoni» di Brescia, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

5. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'Ente Gestore Unico interessato, nonché alla A.S.L. di Brescia.

Il segretario: Marco Pilloni

D.g.r. 6 giugno 2012 - n. IX/3583

Accreditamento del centro diurno integrato per anziani non autosufficienti (CDI) denominato "F. Scaccabarozzi", con sede in Ornago (MB), in via Banfi n. 6, gestito dall'Ente "KCS Caregiver cooperativa sociale" con sede legale in Bergamo, in via Manzoni n. 7

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;
- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33: «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;
- la d.c.r. 17 novembre 2010, n. 88 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2010 - 2014»;

Richiamate le dd.g.r.:

- 14 dicembre 2001, n. 7435 «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accREDITAMENTO delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (R.S.A.)»;
- 7 aprile 2003, n. 12618 «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accREDITAMENTO delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (R.S.A.) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;
- 16 dicembre 2004, n. 19878 «Individuazione di percorsi di semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;
- 7 febbraio 2005, n. 20465 «Ulteriori determinazioni procedurali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità d'offerta socio sanitarie»;
- 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accREDITAMENTO, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità d'offerta sociosanitarie»;
- 16 dicembre 2009, n. 10804 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio 2010»;
- 27 gennaio 2010 n. 11080 «Programmazione degli accREDITAMENTI dei posti letto nelle residenze sanitarie assistenziali per anziani - anno 2010»;
- 5 agosto 2010 n. 399 «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani, Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD) nei Centri Diurni Integrati per anziani (CDI) nei Centri Diurni per Disabili (CDD) nelle Comunità Socio Sanitarie per Disabili (CSS) e negli Hospice»;
- 1 dicembre 2010 n. 937 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2011»;
- 6 dicembre 2011 n. 2633 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2012»;

Richiamati in particolare gli allegati 13 e 16 della succitata d.g.r. n. 937/2010, i quali stabiliscono che, a decorrere dal 1 gennaio 2011:

- possono essere accreditate solo le unità d'offerta in possesso dei requisiti previsti per l'intera struttura/edificio;
- l'accREDITAMENTO non dà diritto alla stipula del contratto;
- il finanziamento a carico del FSR è riconosciuto solo a seguito della sottoscrizione del contratto con l'ASL territorialmente competente, nei limiti del budget in esso definito;

Dato atto che in data 10 novembre 2011, è pervenuta la richiesta del Legale Rappresentante dell'ente «KCS Caregiver Cooperativa Sociale» con sede legale in Bergamo, in via Manzoni n. 7, C.F. 02125100160, ente gestore del C.D.I. «F. Scaccabarozzi» con sede in Ornago, in via Banfi n. 6, relativa all'accREDITAMENTO per n. 30 posti;

Rilevato che il C.D.I. in oggetto risulta essere in possesso dei seguenti indispensabili requisiti per ottenere l'accREDITAMENTO:

- Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) ex l.r. n. 8/07, del 13 settembre 2011, prof. n. 71873, per n. 30 posti, verificata positivamente dalla A.S.L. di Monza Brianza;
- parere favorevole all'accREDITAMENTO, per n. 30 posti, espresso con provvedimento del 21 dicembre 2011 n. 709, dalla A.S.L. di Monza Brianza;
- requisiti di accREDITAMENTO, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza della A.S.L. di Monza Brianza.

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di accREDITAMENTO per la struttura in oggetto, in quanto sussistono tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Stabilito che la A.S.L. di Monza Brianza deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accREDITAMENTO;

Dato atto che il presente accREDITAMENTO non dà diritto a contratto;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la trasmissione dello stesso all'ente gestore interessato, nonché alla A.S.L. di Monza Brianza;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di procedere, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, all'accREDITAMENTO per n. 30 posti per il C.D.I. «F. Scaccabarozzi» con sede in Ornago (MB), in via Banfi n. 6, gestito dall'ente «KCS Caregiver Cooperativa Sociale» C.F. 02125100160, con sede legale in Bergamo, in via Manzoni n. 7, sulla base delle verifiche compiute dalla competente A.S.L. di Monza Brianza;

2. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la A.S.L. di Monza Brianza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accREDITAMENTO;

3. di dare atto che il presente accREDITAMENTO non dà diritto a contratto;

4. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione all'ente gestore interessato, nonché alla A.S.L. di Monza Brianza.

Il segretario: Marco Pilloni

Serie Ordinaria n. 24 - Mercoledì 13 giugno 2012

D.g.r. 6 giugno 2012 - n. IX/3596
Nuovi indirizzi tecnici per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti, anche in seguito all'emanazione del d.lgs. 205/2010, con contestuale revoca della d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 recante: "Atto di indirizzo alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti"

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*»;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «*Norme in materia ambientale*»;
- la d.g.r. 3 dicembre 2008, n. VIII/8571 «*Atto di indirizzo alle province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti*»;
- il d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 «*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti che abroga alcune direttive*»;
- la circolare della d.g. Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia n. Z1.2011.0006018 del 2 marzo 2011: «*Precisazioni in ordine alla miscelazione dei rifiuti in applicazione dell'art. 187 del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.lgs. 205/10*»;

Atteso che con d.g.r. n. 8571/08 è stato approvato un atto di indirizzi al fine di:

1. uniformare i criteri con cui vengono autorizzate le operazioni di miscelazione di rifiuti, sia che si tratti di miscelazioni non in deroga, sia di miscelazioni effettuate ai sensi del 2° comma dell'art. 187 del d.lgs. 152/06;
2. definire le condizioni specifiche alle quali autorizzare la miscelazione in deroga ai sensi del 2° comma dell'art. 187 del d.lgs. 152/06;
3. impartire linee di indirizzo a contenuto generale, alle quali devono uniformarsi, per quanto di competenza, tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'iter autorizzativo;

Considerato che in corso di applicazione della d.g.r. n. 8571/08 è emersa la necessità di indicazioni e precisazioni aggiuntive utili per le istruttorie in corso o delle nuove istanze presentate, fatta salva comunque la facoltà per l'autorità competente di valutare i singoli casi ben definiti, in particolare facendo ricorso a limitazioni e/o prescrizioni specifiche;

Considerato che in seguito alla modifica dell'art. 187 del d.lgs. 152/06, apportata dal d.lgs. 205/10, è vietata, salvo autorizzazione in deroga, la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche di pericolosità (classi H), nonché la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;

Considerato inoltre che con la circolare della d.g. Territorio e Urbanistica n. Z1.2011.0006018 del 2 marzo 2011 sono state fornite indicazioni in merito all'immediata applicazione del novellato art. 187 del d.lgs. 152/06, per garantire maggiore chiarezza operativa ad aziende, autorità competenti e di controllo, nonché per l'adeguamento sia delle autorizzazioni alla miscelazione già rilasciate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 205/10, sia delle istanze presentate ai sensi della d.g.r. 8571/08 con istruttoria ancora in corso presso l'autorità competente;

Ritenuto di confermare le modalità di adeguamento già indicate nella circolare citata, come riportate al paragrafo 8 dell'allegato A al presente atto, nel senso che il piano di adeguamento predisposto e trasmesso all'autorità competente debba riguardare tutte le miscele contenenti almeno un rifiuto pericoloso, già autorizzate o previste nell'istanza di autorizzazione in istruttoria;

Considerato che la circolare del 2 marzo 2011 sopra richiamata prevedeva l'adeguamento su istanza di parte, sia delle autorizzazioni alla miscelazione già rilasciate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 205/10, sia delle istanze presentate ai sensi della d.g.r. 8571/08;

Ritenuto congruo il termine di 60 giorni a far data dalla pubblicazione della presente delibera, per la presentazione dell'aggiornamento del piano di adeguamento, come indicato al paragrafo 8 dell'allegato A al presente atto, termine trascorso infruttuosamente il quale l'autorità competente dispone la revoca dell'autorizzazione alle attività di miscelazione dei rifiuti

che risultino in deroga al divieto, di cui al novellato art. 187 del d.lgs. 152/06;

Ritenuto che la documentazione già trasmessa all'autorità competente sulla base delle indicazioni della circolare della d.g. Territorio e Urbanistica n. Z1.2011.0006018 del 2 marzo 2011 fa luogo a quella di cui al paragrafo 8 dell'allegato A al presente atto; sono fatte salve diverse valutazioni, caso per caso, dell'autorità competente;

Dato atto che è facoltà dell'autorità competente richiedere documentazione integrativa, rispetto a quella precedentemente inviata alla luce della circolare sopracitata, sulla base della presente delibera; trascorsi infruttuosamente i termini concessi per la trasmissione di tale documentazione integrativa, l'autorità competente dispone la revoca dell'autorizzazione all'attività di miscelazione dei rifiuti che risultino in deroga al divieto, di cui al novellato art. 187 del 152/06;

Dato atto che nelle more dell'approvazione del piano di adeguamento già presentato in ottemperanza alla circolare sopra richiamata o a seguito della presente delibera, e dunque fino all'adeguamento esplicito dell'autorizzazione ai contenuti del presente atto, non possono essere effettuate miscelazioni in deroga secondo la nuova definizione di cui al d.lgs. 205/10;

Ritenuto che, alla luce della vigente normativa possano comunque continuare ad essere effettuate:

- a) le miscelazioni già autorizzate che siano, per ogni singolo caso, non in deroga ai sensi dell'art. 187 modificato, ossia quelle esclusivamente tra rifiuti non pericolosi e quelle esclusivamente tra rifiuti pericolosi aventi medesime caratteristiche di pericolo secondo l'allegato I al d.lgs. 152/06 (classi H);
- b) le miscelazioni indicate nelle autorizzazioni vigenti, comprese quelle rilasciate anche in deroga secondo i disposti normativi vigenti al momento del rilascio, purché rispettino i requisiti di cui al novellato comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/06;

Il rispetto di tali disposizioni dovrà risultare dal registro di miscelazione, che prevede di riportare per ciascuna partita anche la caratteristica di pericolo;

Considerato inoltre che già la d.g.r. n. 8571/08 ha previsto che le imprese già autorizzate ad effettuare miscelazione di rifiuti, presentassero un piano di adeguamento alle determinazioni della citata delibera entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della stessa;

Ritenuto che possa verificarsi il caso di aziende che non hanno adempiuto al suddetto obbligo di presentazione;

Considerato che a seguito della entrata in vigore della d.g.r. 8571/08 sono mutate le condizioni in base alle quali la miscelazione può essere consentita e autorizzata;

Visto l'articolo 21-quinquies, l. 241/90 che contempla la revoca del provvedimento amministrativo a causa di sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario; in tali casi il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge;

Ritenuto, quindi, che le amministrazioni provinciali, in ragione dei mutati presupposti di fatto che presidiano la concessione delle autorizzazioni alla miscelazione, sono tenute a revocare tali autorizzazioni, comunque formulate, concesse alle aziende che, a partire dalla data di entrata in vigore della presente delibera, non abbiano mai presentato il sopra indicato piano di adeguamento ai sensi della d.g.r. 8571/08;

Atteso che le istanze di autorizzazioni alla miscelazione di rifiuti, sono da valutarsi, nei casi previsti, anche ai sensi della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui alla parte II del d.lgs. 152/06 e che, sino al rilascio della nuova autorizzazione, non possa essere svolta alcuna attività di miscelazione anche se non espressamente vietata dal c. 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/06;

Ritenuto che, per gli impianti già autorizzati alla miscelazione ai sensi della d.g.r. 8571/08 o con relativa istruttoria in corso, anche a seguito della presentazione dell'aggiornamento al piano di adeguamento presentato a fronte della circolare del 2 marzo 2011 sopra richiamata, per i quali l'adeguamento alla presente delibera comporti l'identificazione con le operazioni D13/R12 di quanto già autorizzato, tale adeguamento formale non debba comportare l'assoggettamento a procedure di VIA o di verifica di VIA;

Considerato che l'attribuzione del codice CER del rifiuto derivante dalle operazioni di miscelazione compete al produttore del rifiuto (soggetto autorizzato alla miscelazione), in quanto conoscitore della propria attività d'impresa, e non all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione;

Atteso che nelle riunioni del Tavolo di lavoro permanente per il coordinamento dell'esercizio delle attività attribuite alle Province in materia di recupero e smaltimento di rifiuti tenutesi il 17 gennaio 2012 e il 14 febbraio 2012 è stato valutato ed approvato il testo delle allegate linee guida tecniche;

Ritenuto che in base ai principi di semplificazione ed efficacia della azione amministrativa e alla luce dei sopravvenuti aggiornamenti della normativa di settore sopra richiamati, sia opportuno con il presente atto, sostituire interamente la precedente d.g.r. 8571/08, revocandola;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le linee guida tecniche di cui agli allegati A - B - C - D - E alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale e alle quali devono conformarsi, per quanto di competenza, tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'iter autorizzativo;

2. di revocare, per le motivazioni riportate in premessa, la d.g.r. 8571/08 recante «Atto di indirizzo alle province per il rilascio delle autorizzazioni in merito alle attività di miscelazione dei rifiuti»;

3. di disporre che alle presenti determinazioni, alle quali devono adeguarsi le nuove istanze, si conformino le istruttorie in corso per il rilascio di autorizzazioni a nuovi impianti, per i rinnovi o le modifiche di autorizzazioni esistenti, per i riesami di AIA;

4. di stabilire che, sia le autorizzazioni già rilasciate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 205/10, sia le istanze presentate ai sensi della d.g.r. 8571/08 e la relativa documentazione tecnico progettuale, dovranno essere adeguate su istanza dei soggetti titolari, esclusivamente secondo quanto indicato al paragrafo 8 dell'allegato A al presente atto. L'aggiornamento del piano di adeguamento predisposto e trasmesso all'autorità competente dovrà limitarsi a tutte le miscele contenenti almeno un rifiuto pericoloso, già autorizzate o previste nell'istanza di adeguamento in istruttoria;

5. di stabilire il termine di 60 giorni, a far data dalla pubblicazione della presente delibera, per la presentazione dell'aggiornamento del piano di adeguamento, come indicato al paragrafo 8 dell'allegato A al presente atto, trascorsi infruttuosamente i quali, l'autorità competente dispone la revoca dell'autorizzazione alle attività di miscelazione dei rifiuti che risultino in deroga al divieto di cui al novellato art. 187 del 152/06;

6. di stabilire che la documentazione già trasmessa all'autorità competente sulla base delle indicazioni della circolare della d.g. Territorio e Urbanistica n. Z1.2011.0006018 del 2 marzo 2011 fa luogo a quella di cui al paragrafo 8 dell'Allegato A al presente atto fatte salve diverse valutazioni, caso per caso, dell'autorità competente;

7. di dare atto che è facoltà dell'autorità competente richiedere documentazione integrativa, rispetto a quella precedentemente inviata alla luce della circolare sopracitata, sulla base della presente delibera; trascorsi infruttuosamente i termini concessi per la trasmissione di tale documentazione integrativa, l'autorità competente dispone la revoca dell'autorizzazione alle attività di miscelazione dei rifiuti che risultino in deroga al divieto, di cui al novellato art. 187 del 152/06;

8. di stabilire che nelle more dell'approvazione del piano di adeguamento di cui al paragrafo 8 dell'allegato A al presente atto, e dunque fino all'adeguamento esplicito dell'autorizzazione ai contenuti del presente atto, non possono essere effettuate miscelazioni in deroga secondo la nuova definizione di cui al d.lgs. 205/10, a prescindere da quanto indicato nell'autorizzazione;

9. di precisare che, alla luce della vigente normativa, possono comunque continuare ad essere effettuate:

- a) le miscelazioni già autorizzate che siano, per ogni singolo caso, non in deroga ai sensi dell'art. 187 modificato, ossia quelle esclusivamente tra rifiuti non pericolosi e quelle esclusivamente tra rifiuti pericolosi aventi medesime caratteristiche di pericolo secondo l'allegato I al d.lgs. 152/06 (classi H);
- b) le miscelazioni indicate nelle autorizzazioni vigenti, comprese quelle rilasciate anche in deroga secondo i disposti normativi vigenti al momento del rilascio, purché

rispettino i requisiti di cui al novellato comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/06.

Il rispetto di tali disposti, dovrà risultare dal registro di miscelazione che prevede di riportare per ciascuna partita anche la caratteristica di pericolo;

10. di stabilire che, per gli impianti già autorizzati alla miscelazione ai sensi della d.g.r. n. 8571/08 o con relativa istruttoria in corso, anche a seguito della presentazione dell'aggiornamento al piano di adeguamento presentato a fronte della circolare del 2 marzo 2011 sopra richiamata, per i quali l'adeguamento alla presente delibera comporti l'identificazione con le operazioni D13/R12 di quanto già autorizzato, tale adeguamento formale non debba comportare l'assoggettamento a procedure di VIA o di verifica di VIA;

11. le autorità competenti in ragione dei mutati presupposti di fatto che presidiano la concessione delle autorizzazioni alla miscelazione, sono tenute a revocare tali autorizzazioni, comunque formulate, concesse alle aziende che, alla data di entrata in vigore della presente delibera, non abbiano mai presentato il sopra indicato piano di adeguamento ai sensi della d.g.r. 8571/08;

12. di stabilire che nel caso di modifica delle operazioni di miscelazione tra rifiuti già autorizzate ai sensi della presente delibera o della precedente d.g.r. 8571/08, dovrà essere presentata formale istanza di modifica dell'atto autorizzativo;

13. di determinare che le istanze di autorizzazioni alla miscelazione di rifiuti, sono da valutarsi, nei casi previsti, anche ai sensi della normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o verifica di assoggettabilità alla VIA di cui alla parte II del d.lgs. 152/06 e che, sino al rilascio della nuova autorizzazione, non possa essere svolta alcuna attività di miscelazione anche se non espressamente vietata dal c. 1 dell'art. 187 del d.lgs. 152/06;

14. di stabilire che le determinazioni di cui al presente atto possono essere assunte, per quanto pertinenti, come riferimenti dalle autorità competenti, anche nel caso in cui l'unione di rifiuti aventi diverso codice CER non si configuri come miscelazione così come definita in allegato A al presente atto (operazione D13/R12), ma costituisca parte di un procedimento tecnologico diversamente autorizzato (ad esclusione del mero stoccaggio D15/R13);

15. di rammentare che l'attribuzione del codice CER del rifiuto derivante dalle operazioni di miscelazione compete al produttore del rifiuto (soggetto autorizzato alla miscelazione), in quanto conoscitore della propria attività d'impresa, e non all'autorità competente alla concessione dell'autorizzazione, e che pertanto la previsione dello stesso codice CER negli atti autorizzativi, sia da considerarsi puramente indicativa e non prescrittiva;

16. di stabilire che eventuali modifiche e/o adeguamenti agli allegati al presente atto, che si rendessero necessari a seguito di intervenute modifiche normative, saranno emanate attraverso decreti a firma del competente Direttore generale;

17. di comunicare la presente delibera alle Province lombarde, all'A.R.P.A. Lombardia e di disporre la pubblicazione dell'atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Piloni

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE ATTIVITÀ DI MISCELAZIONE DEI RIFIUTI

1 - DEFINIZIONI

Miscelazione: unione di due o più rifiuti aventi diverso codice CER o diverse caratteristiche di pericolosità, anche con sostanze o materiali, al fine di inviare la miscela ottenuta ad un diverso impianto di smaltimento o recupero. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

In particolare, la miscelazione, in considerazione dell'articolo 187 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., si distingue in:

Miscelazione non in deroga: miscelazione di rifiuti non espressamente vietata dall'articolo 187 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., comma 1.

Miscelazione in deroga: miscelazione autorizzata secondo il comma 2 dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Nel caso in cui la miscelazione sia effettuata tra rifiuti della medesima tipologia merceologica (es. batterie, oli esausti, RAEE, rottami ferrosi di diversa provenienza), l'Autorità competente potrà stabilire di non prescrivere alcuni dei punti previsti al paragrafo 4, fatte salve le esigenze di sicurezza dei lavoratori e tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

2 - ESCLUSIONI

Un impianto autorizzato ad effettuare operazioni di recupero o smaltimento, ad eccezione del mero stoccaggio (D15, R13), può trattare i diversi CER autorizzati per tale operazione, senza che sia esplicitamente autorizzata l'operazione di miscelazione degli stessi, laddove questa risulti essere fase che costituisce parte integrante del procedimento tecnologico autorizzato.

Questo in quanto l'autorizzazione delle operazioni citate valuta già il trattamento congiunto dei diversi rifiuti e disciplina la tracciabilità delle partite di rifiuti in ingresso e in uscita.

Perciò per i codici CER autorizzati e trattati, ad esempio in un impianto di depurazione biologica (D8), chimico-fisica o di inertizzazione (D9) non perciò sarà da autorizzare la preventiva operazione di miscelazione in quanto trattasi di omogeneizzazione dei rifiuti funzionale al trattamento autorizzato.

Gli impianti autorizzati a sole operazioni di stoccaggio (D15, R13) esulano dalle considerazioni di cui sopra, in quanto tali operazioni non consentono alcun cambio di CER.

Sarà necessaria la specifica autorizzazione (D13 o R12) qualora la miscela di rifiuti non venga trattata nell'impianto, ma sia conferita ad un diverso impianto per ulteriori interventi di smaltimento o recupero.

L'approntamento di un carico costituito da rifiuti in contenitori o imballaggi separati afferenti a diversi CER non può considerarsi miscelazione. Se tale raggruppamento può essere materialmente utile al fine di minimizzare il numero delle operazioni di trasporto, il carico così ottenuto dovrà pur sempre essere caratterizzato da più formulari, uno per ciascun CER; A tale carico non può pertanto attribuirsi un unico CER.

3 - OPERAZIONI DI MISCELAZIONE

La miscelazione, come definita dal paragrafo 1, costituisce attività di gestione di rifiuti e deve pertanto essere disciplinata nell'ambito dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto ed è soggetta a specifiche prescrizioni che vengono successivamente riportate (paragrafo 4).

L'effettuazione di operazioni di miscelazione, anche non in deroga, dovrà essere definita nel provvedimento di esercizio, secondo le prescrizioni indicate e sulla base di quanto previsto e consentito nel progetto approvato.

Le operazioni relative alla miscelazione dei rifiuti sono classificate come segue:

- l'operazione di miscelazione finalizzata al recupero deve essere individuata come operazione R12 dell'allegato C alla Parte IV del d.lgs 152/06 e s.m.i.;
- l'operazione di miscelazione finalizzata allo smaltimento deve essere individuata come operazione D13 dell'allegato B alla Parte IV del d.lgs 152/06 e s.m.i..

L'autorizzazione dovrà riportare esplicitamente la potenzialità di trattamento (R12 e/o D13) autorizzata per la miscelazione in t/g e t/anno, sia se ricomprende all'interno della capacità di trattamento già autorizzata, che autorizzata ex novo; in quest'ultimo caso, dovranno essere adeguate le garanzie finanziarie prestate dalla Ditta.

Le operazioni di miscelazione R12 oppure D13 devono essere annotate sul registro di miscelazione, facendo riferimento alla precedente operazione di carico (dallo stoccaggio D15 o dal ricondizionamento D14 per l'operazione di miscelazione D13, dalla messa in riserva R13 per l'operazione di miscelazione R12).

3.1 - Miscelazione non in deroga

I soggetti interessati dovranno indicare nella domanda di autorizzazione:

- denominazione della miscela, i CER (rifiuti di partenza) e le sostanze o i materiali che la compongono;
- le caratteristiche di pericolosità (classi H) dei rifiuti e delle sostanze o materiali che compongono ogni singola miscela;
- un Piano di Gestione Operativa che descriva attrezzature, impianti e modalità operative che si intendono utilizzare in funzione dei tipi di miscelazione;
- descrizione dei possibili processi produttivi e/o delle tipologie impiantistiche di recupero/smaltimento cui sarà destinata la miscela;
- modalità di deposito temporaneo o di stoccaggio autorizzato delle miscele ottenute;
- la potenzialità (t/die e t/anno) richiesta per l'operazione di miscelazione R12/D13 da autorizzare come segue:
 - impianti già autorizzati alla miscelazione (adeguata o meno alla dgr 8571/08):
 - potenzialità di miscelazione R12 e/o D13 da ricomprendersi all'interno della capacità di trattamento complessiva già autorizzata all'impianto;
 - potenzialità di miscelazione R12 e/o D13 da autorizzarsi al di fuori della capacità di trattamento complessiva già autorizzata all'impianto; tale potenzialità dovrà essere richiesta e calcolata dalla ditta sulla base dei quantitativi effettivamente miscelati nell'impianto negli anni precedenti e dovrà essere autorizzata limitatamente alle operazioni di miscelazioni e senza sommarsi alla capacità di trattamento complessiva, già autorizzata all'impianto;
 - nuovi impianti o impianti non autorizzati alla miscelazione: potenzialità di miscelazione R12 e/o D13 da autorizzarsi ex novo, con assoggettamento alla normativa in materia di V.I.A. nei casi dalla stessa previsti.

I dati di cui ai precedenti punti a), b) ed d) dovranno essere presentati anche secondo il modello riportato nell'allegato C.

3.2 – Miscelazione in deroga

Le operazioni di miscelazione dei rifiuti anche con altre sostanze o materiali, effettuate ai sensi del 2° comma dell'art. 187 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., possono essere autorizzate, in deroga al divieto generale, con la finalità di rendere più sicuri le successive operazioni di recupero o smaltimento e a condizione che:

- a) sia dimostrato il rispetto delle condizioni di cui all'art. 177, comma 4 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
- b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli art. 208, 209 e 211 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- c) sia dimostrato che l'operazione di miscelazione è conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'art. 183, c.1, lettera nn).

Il rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione di miscelazioni in deroga è subordinata alla presentazione all'ente competente di una specifica domanda da parte del soggetto titolare.

La domanda di autorizzazione alla miscelazione in deroga dovrà comprendere una relazione dettagliata, da cui risultino:

- a) il conseguimento degli effettivi e dimostrati miglioramenti nella sicurezza del processo complessivo di smaltimento o recupero, nel rispetto dell'art. 177, comma 4, ed il non accresciuto impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana ed in particolare:
 1. devono essere predisposte valutazioni in funzione del trattamento finale a cui sarà sottoposta la miscela, con riferimento al procedimento specifico, ai limiti di accettabilità del trattamento, agli inquinanti eventualmente abbattuti in riferimento a quelli presenti nei rifiuti costituenti la miscela;
 2. devono essere indicate le caratteristiche chimico-fisiche dei singoli rifiuti che si intendono miscelare;
- b) descrizione dei possibili processi produttivi e/o delle tipologie impiantistiche di recupero/smaltimento cui sarà destinata la miscela;
- b) la conformità delle operazioni di miscelazione alle migliori tecniche disponibili di cui all'art. 183, c.1, lettera nn) e che l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
- c) la descrizione dettagliata dell'organizzazione delle procedure gestionali adottate dalla ditta per consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione di ogni carico di rifiuto conferito ed avviato alla miscelazione;
- d) denominazione della miscela, i CER (rifiuti di partenza) e le sostanze o i materiali che la compongono;
- e) le caratteristiche chimico-fisiche dei singoli rifiuti e delle sostanze o materiali che si intendono miscelare;
- f) le caratteristiche di pericolosità (classi H) dei rifiuti e delle sostanze o materiali che compongono ogni singola miscela;
- g) le attrezzature, gli impianti e le modalità operative;
- h) le prove di miscelabilità da effettuarsi con la relativa durata;
- i) modalità di deposito temporaneo o di stoccaggio autorizzato delle miscele ottenute;
- j) la potenzialità (t/die e t/anno) richiesta per l'operazione di miscelazione R12/D13 da autorizzare come segue:
 1. impianti già autorizzati alla miscelazione (adeguata o meno alla dgr 8571/08):
 - 1.a potenzialità di miscelazione R12 e/o D13 da ricomprendersi all'interno della capacità di trattamento complessiva già autorizzata all'impianto;
 - 2.a potenzialità di miscelazione R12 e/o D13 da autorizzarsi al di fuori della capacità di trattamento complessiva già autorizzata all'impianto; tale potenzialità dovrà essere richiesta e calcolata dalla ditta sulla base dei quantitativi effettivamente miscelati nell'impianto negli anni precedenti e dovrà essere autorizzata limitatamente alle operazioni di miscelazioni e senza sommarsi alla capacità di trattamento complessiva, già autorizzata all'impianto;
 2. nuovi impianti o impianti non autorizzati alla miscelazione: potenzialità di miscelazione R12 e/o D13 da autorizzarsi ex novo, con assoggettamento alla normativa in materia di V.I.A. nei casi dalla stessa previsti.

I dati di cui ai precedenti punti b), d) ed f) devono essere presentati anche secondo il modello riportato nell'allegato C.

4 – PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA MISCELAZIONE DI RIFIUTI

4.1 - Prescrizioni generali per la miscelazione, da disciplinare nell'autorizzazione all'esercizio

- I. La miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti anche con altre sostanze o materiali, aventi medesimo stato fisico (solido, liquido) e con analoghe caratteristiche chimico-fisiche (per i rifiuti e le sostanze o materiali pericolosi indipendentemente dalle caratteristiche di pericolosità possedute, di cui all'allegato I alla Parte quarta del D.lgs.152/06 e s.m.i.), in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. La miscelazione deve essere finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ed omogenee e deve essere effettuata tra i rifiuti aventi caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili;
- II. le operazioni di miscelazione devono essere effettuate nel rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori;
- III. è vietata la miscelazione di rifiuti che possano dar origine a sviluppo di gas tossici o molesti, a reazioni esotermiche e di polimerizzazione;
- IV. la miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite. Devono essere registrate su apposito registro di miscelazione, con pagine numerate in modo progressivo, (modello definito in all. B) le tipologie (CER e per i rifiuti e le sostanze o materiali pericolosi la caratteristica di pericolosità di cui all'allegato I alla Parte quarta del D.lgs.152/06 e s.m.i.) e le quantità dei rifiuti e delle le sostanze o materiali miscelati, ciò anche al fine di rendere sempre riconoscibile la composizione della miscela di risulta avviata al successivo trattamento finale;
- V. sul registro di miscelazione dovrà essere indicato il CER attribuito alla miscela risultante, secondo le indicazioni del paragrafo 5;
- VI. deve sempre essere allegata al formulario/scheda di movimentazione SISTRI la scheda di miscelazione (modello definito in all. B);
- VII. sul formulario/scheda di movimentazione SISTRI, nello spazio note, dovrà essere riportato "scheda di miscelazione allegata";
- VIII. le operazioni di miscelazione dovranno avvenire previo verifica preliminare in laboratorio da parte del Tecnico Responsabile dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti, delle sostanze o materiali e delle loro caratteristiche chimico-fisiche. Il Tecnico Responsabile dovrà provvedere ad evidenziare l'esito positivo della verifica

Serie Ordinaria n. 24 - Mercoledì 13 giugno 2012

riportandolo nell'apposito registro di miscelazione;

- IX. la partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione non dovrà pregiudicare l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;
- X. in conformità al divieto di cui al c.5 ter dell'art. 184 del D.Lgs. 152/06, la declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto;
- XI. in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 36 del 13 gennaio 2003 è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato d. lgs. 36/03;
- XII. non è ammissibile, attraverso la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di rifiuti con lo stesso CER o la miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero, pertanto l'accorpamento e miscelazione di rifiuti destinati a recupero possono essere fatti solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo e siano fatte le verifiche di miscelazione quando previste, con possibilità di deroga solo ove l'utilità della miscelazione sia adeguatamente motivata in ragione del trattamento finale e comunque mai nel caso in cui questo consista nell'operazione R10;
- XIII. la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica può essere fatta solo nel caso in cui vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuti posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica: tale condizione dovrà essere dimostrata nella caratterizzazione di base ai sensi dell'art. 2 del D.m. 27/09/2010 che il produttore è tenuto ad effettuare sulla miscela ai fini della sua ammissibilità in discarica, che dovrà pertanto comprendere i certificati analitici relativi alle singole componenti della miscela;
- XIV. ogni miscela ottenuta sarà registrata sul registro di miscelazione, riportando la codifica della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui verrà collocata;
- XV. il codice di ogni miscela risultante dovrà essere individuato, nel rispetto delle competenze e sotto la responsabilità del produttore, secondo i criteri definiti nell'introduzione dell'allegato D alla Parte IV del D.lgs 152/06 e s.m.i.. Nel caso la miscela sia costituita almeno da un rifiuto pericoloso, il CER della miscela dovrà essere pericoloso;
- XVI. le miscele di rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferite a soggetti autorizzati per il recupero/smaltimento finale escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i., o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/06, fatto salvo il conferimento della miscela ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di smaltimento/recupero definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti (senza peraltro operare ulteriori miscelazioni tra rifiuti) perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale;

4.2 - Prescrizioni integrative per la miscelazione in deroga ai sensi dell'art. 187, da disciplinare nell'autorizzazione all'esercizio

Le attività di miscelazione in deroga devono essere condotte, inoltre, in conformità alle seguenti specifiche condizioni, integrative rispetto a quelle indicate per la miscelazione non in deroga:

- il rifiuto deve essere preventivamente controllato a cura del responsabile dell'impianto, mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto, anche mediante l'ausilio di specifici reagenti, per verificarne la compatibilità chimico-fisica. Si terrà sotto controllo l'eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione, ecc. per 24 ore; trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si potrà procedere alla miscelazione;
- il registro di miscelazione deve riportare, oltre a quanto previsto nelle prescrizioni generali relative alla miscelazione:
 - o la tipologia ed autorizzazione dell'impianto di destinazione finale della miscela di rifiuti;
 - o le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche richieste dall'impianto terminale di recupero o smaltimento, anche in forma di rimando a documentazione da tenere allegata al registro;
 - o la data e gli esiti delle prove di miscelazione, anche quelle con esiti negativi e relative ad operazioni pertanto non effettuate;
 - o annotazioni relative alle operazioni di miscelazione;
 - o ogni singola partita di rifiuti derivanti dalla miscelazione deve essere caratterizzata mediante specifica analisi prima di essere avviata a relativo impianto di recupero/smaltimento, con particolare riferimento alle caratteristiche di pericolo.

5 - CODIFICA DELLE MISCELE

Il codice di ogni miscela risultante dovrà essere individuato, nel rispetto delle competenze e sotto la responsabilità del produttore, secondo i criteri definiti nell'introduzione dell'allegato D alla Parte IV del D.lgs 152/2006.

Nel caso in cui la miscela comprenda almeno un rifiuto pericoloso, il CER della miscela dovrà essere pericoloso.

6 - COMPATIBILITÀ TRA CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITÀ (CLASSI H) DIFFERENTI.

Con riferimento alla compatibilità fra classi H dei rifiuti e/o sostanze o materiali pericolosi oggetto di miscelazione, si ritiene necessario fornire alcune indicazioni rispetto a determinate categorie di pericolosità la cui miscelazione in deroga all'art. 187 del D.lgs.152/06 e s.m.i., possa comportare un incremento dell'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente.

Pertanto non sono autorizzabili miscele in deroga di rifiuti e/o sostanze o materiali caratterizzati dalle classi H1, H2, H9 ed H12 (gruppo A); rifiuti e/o sostanze o materiali caratterizzati dalle classi H7, H10 ed H11 (Gruppo B) possono essere miscelati esclusivamente tra loro o con altri rifiuti aventi almeno una delle medesime classi H, anche unitamente ad ulteriori e differenti classi di pericolo (miscelazione in deroga - art. 187 - autorizzabile ex c.2). Per i rifiuti caratterizzati da una o più classi dei gruppi A o B, non si ritiene autorizzabile la miscelazione in deroga con altri rifiuti e/o sostanze o materiali non pericolosi.

Le miscele caratterizzate dall'unione delle rimanenti classi H, sono valutate caso per caso dall'Autorità competente, nel rispetto dei criteri della miscelazione in deroga. Nell'All. D si riporta uno schema esemplificativo e non esaustivo per l'applicazione di tali criteri.

7 - INDICAZIONI PER LA MISCELAZIONE DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI RIFIUTI.

- I. Non può essere autorizzata/effettuata la miscelazione considerando esclusivamente lo stato fisico dei rifiuti e/o sostanze o materiali, ma va considerata la natura merceologica, le caratteristiche chimico-fisiche e la compatibilità tra le classi di pericolo dei singoli rifiuti, anche in relazione ai trattamenti successivi;
- II. rimane fermo il divieto di miscelazione effettuata tra rifiuti anche con altre sostanze o materiali, aventi diverso stato fisico

(solido, liquido) di cui al punto precedente, a meno che l'interessato non dimostri, con il supporto di specifica e adeguata documentazione tecnica, i vantaggi che tale pratica comporterebbe sotto il profilo ambientale e tecnico-gestionale fermo restando il pieno rispetto delle esigenze di sicurezza dei lavoratori e di tutela dell'ambiente e della salute pubblica. In deroga al divieto sopra richiamato, tali miscele potranno essere autorizzate per casi specifici, dall'Autorità Competente secondo le risultanze dell'istruttoria e comunque esclusivamente se costituite da un numero massimo di due codici CER differenti;

- III. non sono ammissibili miscele di rifiuti e/o sostanze o materiali, molto eterogenei (es. rifiuti inerti e rifiuti biodegradabili, liquidi e solidi, ...), anche in funzione del destino (es. non sono ammissibili miscele di rifiuti non combustibili con destino R1/D10, rifiuti organici con destino R5, rifiuti con contaminanti molto diversi tra loro con destino D8/D9, rifiuti inerti con destino D8 inertizzazione, acidi e liquidi antigelo con destino distillazione solventi R2,...);
- IV. i rifiuti oleosi, in quanto soggetti alle disposizioni del d.m. 392/1996 e secondo quanto previsto dall'art. 216 bis comma 2 del d.lgs 152/2006 e s.m.i., non possono essere miscelati con rifiuti di natura differente e, se di natura/stato fisico diversa (fanghi, morchie, oli, emulsioni, oli e grassi biodegradabili, filtri dell'olio), debbono essere gestiti separatamente per natura/stato fisico. La miscelazione di oli usati non ne deve compromettere il successivo recupero;
- V. i rifiuti con CER xx.xx.99 e xx.xx.98 sono ammessi a miscelazione solo se di tipologia ben definita in sede di istanza e sempre con limitazione esplicita che ne identifichi la natura;
- VI. si ritiene che i rifiuti aventi CER 190203 (miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi), 190204* (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso), quelli appartenenti alla famiglia 1903xx (rifiuti stabilizzati/solidificati), il CER 190401 (rifiuti vetrificati) ed il CER 191210 (CSS) non possano essere sottoposti a miscelazione, in quanto provenienti da un'attività di trattamento rifiuti per essere destinati ad un recupero/smaltimento definitivi;
- VII. non possono essere miscelati i CER 190111* (ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose) e 190112 (ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111) con i CER 190113* (ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose) e 190114 (ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 190113), in quanto di natura diversa, tanto da essere solitamente tenuti separati con prescrizioni specifiche negli impianti che producono tali rifiuti;
- VIII. i CER riferibili a rifiuti da avviare obbligatoriamente a recupero (in particolare: 150101 imballaggi in carta e cartone, 150102 imballaggi in plastica, 150103 imballaggi in legno, 150104 imballaggi metallici, 150107 imballaggi in vetro, 200101 carta e cartone, 200102 vetro, 200138 legno diverso da quello di cui alla voce 200137, 200139 plastica, 200140 metallo, CER di batterie ed accumulatori, CER riferibili a RAEE) si ritiene non possano essere compresi in miscele con rifiuti di diversa tipologia merceologica, in quanto tale miscelazione ne impedirebbe, o ne renderebbe antieconomico, il successivo recupero. Relativamente agli imballaggi è possibile ammettere miscele diverse solo limitatamente alle frazioni dichiarate non recuperabili;
- IX. dovrà essere data priorità al recupero di materia, in accordo con la gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti: le miscele non devono pregiudicare la possibilità di recupero di frazioni di rifiuti per le quali sono già esistenti e comprovati idonei metodi di recupero di materia (metalli, carta, vetro, legno, ecc.);
- X. i rifiuti che necessitano particolari precauzioni (ad esempio rifiuti contenenti CFC-HCFC-HFC, rifiuti sanitari potenzialmente infetti, ...) non possono essere miscelati con rifiuti di tipologia diversa,
- XI. non è ammissibile la miscelazione di rifiuti contenenti amianto e va specificata la natura dei rifiuti con CER 150111*, 170503*, 170507* e 191301* (rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose), che potrebbero contenere anche amianto;
- XII. i veicoli fuori uso (CER 160106) vanno trattati secondo quanto disciplinato dalla normativa specifica, pertanto non possono essere miscelati;
- XIII. i rifiuti di cui al CER 160116 (serbatoi per gas liquido) potranno essere sottoposti a miscelazione solo se preventivamente bonificati;
- XIV. anche in considerazione del fatto che il d.lgs. n. 188/08 prevede, per favorirne il successivo recupero, lo stoccaggio separato delle diverse tipologie di batterie (al piombo, al nichel-cadmio, ...), tali tipologie non possono essere tra loro miscelate;
- XV. il rifiuto avente CER 200301 (rifiuti urbani non differenziati) non può essere sottoposto a miscelazione, in quanto ne deve essere mantenuta la tracciabilità ed assicurato lo smaltimento/recupero in ambito provinciale;
- XVI. i rifiuti non ammissibili in discarica (es. 160103 pneumatici fuori uso, se non limitatamente alle esclusioni previste dalla lettera o), comma 1, art. 6 del d.lgs 36/03) non possono essere autorizzati in miscele con destino indicato discarica;
- XVII. rifiuti aventi CER attinenti a metalli ferrosi e non ferrosi non vanno tra loro di norma miscelati;
- XVIII. i CER indicati nel Regolamento n. 850/2004/CE e s.m.i. non devono in linea generale essere miscelati e comunque, se autorizzati, è da inserire la limitazione "limitatamente ai rifiuti non contaminati dalle sostanze previste dall'allegato IV del Regolamento 850/2004/CE in concentrazioni superiori ai limiti ivi riportati".

8 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ADEGUAMENTO O DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA EX. D.G.R. 8571/08.

Come previsto dalla circolare della DG Territorio ed Urbanistica n. Z1.2011.0006018 del 02/03/2011, la modifica introdotta dal d.lgs. 205/10 ha comportato la necessità di adeguamento, su istanza dei soggetti titolari, sia delle autorizzazioni alla miscelazione già rilasciate prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto, sia delle istanze presentate ai sensi della d.g.r. 8571/08 e la relativa documentazione tecnico-progettuale.

Tale adeguamento riguarda esclusivamente le miscele contenenti almeno un rifiuto pericoloso, già autorizzate o previste nell'istanza di autorizzazione in istruttoria. In particolare, dove sia già stata rilasciata una autorizzazione conforme alla d.g.r. 8571/08, si ritiene che, essendo già state valutate le tipologie di rifiuti miscelate in relazione al destino, la domanda di adeguamento da trasmettere all'Autorità competente debba essere relativa esclusivamente alle miscele contenenti almeno un rifiuto pericoloso già precedentemente autorizzate e, ove ancora in corso il procedimento di adeguamento alla d.g.r. 8571/08, tale documentazione sia da trasmettere ad integrazione dell'istanza originariamente presentata.

La domanda di adeguamento deve indicare, per le miscele contenenti almeno un rifiuto pericoloso, esclusivamente quali di esse, ad oggi, debbano considerarsi non in deroga e quali in deroga, indicando per entrambe le tipologie le classi di pericolosità dei rifiuti che compongono la miscela. Al fine di meglio chiarire gli adempimenti richiesti da parte dei soggetti titolari di autorizzazione alla miscelazione viene predisposto lo schema in Allegato E.

MODELLO REGISTRO E SCHEDA DI MISCELAZIONE

Schema tipo di Registro di miscelazione

Mov. Reg. Carico ¹	CER	Produttore	Data arrivo	Peso Carico (t)	Classe di pericolo (H)	Reazioni/ Note	Analisi	CER uscita	Peso Scarico (t)	Area stoccaggio	Mov. Reg. Scarico/ Registrazione di Scarico ²
.....											
.....											

Schema tipo di Scheda di miscelazione

CER uscita	Peso Scarico (t)	CER miscelati	Mov. Reg. Carico/ Registrazione di Carico	Produttore	Data arrivo	Peso Carico (t)	Reazioni/Note	Allegata analisi ³	Mov. Reg. Scarico/ Registrazione di Scarico ²

La scheda di miscelazione potrà essere sostituita da una copia della pagina del registro di miscelazione relativa alla specifica miscela.

¹ Dal numero di movimento del Registro di Carico/Registrazione di Carico nella Scheda SISTRI Area Registro Cronologico è possibile risalire al formulario/Scheda SISTRI Area Movimentazione,e agli altri dati previsti dalla norma

² Dal numero di movimento del Registro di Scarico/ Registrazione di Scarico nella Scheda SISTRI Area Registro Cronologico è possibile risalire al formulario/ Scheda SISTRI Area Movimentazione, al destinatario, alle operazioni di smaltimento/recupero alla scheda di miscelazione alla data di uscita, all'eventuale analisi ecc. - La registrazione di scarico/carico dovrà essere effettuata nel rispetto dei tempi previsti per la compilazione del Registro di Scarico / Scheda SISTRI Area Registro Cronologico .

³ Indicare se è stata effettuata analisi (si/no).

MODELLO PRESENTAZIONE DATI MISCELE

DENOMINAZIONE MISCELA ⁴			
CER ingresso ⁵	DENOMINAZIONE CER ⁶	Caratteristiche di pericolosità (Classi H) della miscela ⁷	DESTINO miscela ⁸
...			
....			

4 Denominazione in base alla composizione della miscela ed eventualmente descrizione sintetica della stessa.

5 Contrassegnare con un asterisco i rifiuti pericolosi. (All. D alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi.)

6 Come indicata nell'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi.

7 Come elencate in All. I alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e smi.


8 Indicare la/ le operazione/i di recupero (da R1 a R11) e/o smaltimento (da D1 a D12) effettuate sulla miscela presso l'impianto di destino.

COMPATIBILITÀ CARATTERISTICHE DI PERICOLO (CLASSI H)

Caratteristiche di pericolosità della miscela ⁹		Non in deroga (c.1, art.187)	Deroga (art.187) autorizzabile ex. c.2	Deroga (art.187) <u>non</u> <u>autorizzabile</u>
Gruppo A: classi H1, H2, H9 e H12	H1 + H1	X		
	(H1, H2, H9, H12) + (H1, H2, H9, H12)	X		
	(H1, Hx)+ (H1, Hx)	X		
	H1 + H2			X
	H1 + Hx			X
	(H1, Hx) + H1			X
	(H1, H2) + H1			X
	(H1, H2, H9) + (H1, H9, H12)			X
Gruppo B: classi H7, H10 e H11	H7 + H7	X		
	(H7, H10, H11) + (H7, H10, H11)	X		
	(H10, Hx)+(H10, Hx)	X		
	(H10, Hx)+ H10		X	
	H7 + H10 + H11		X	
	H10 +Hx			X
Altri Classi H ¹⁰	H4 + H4	X		
	(H4, H5, H14) + (H4, H5, H14)	X		
	H4 +H5		X	
	(H4, H5, H8) + (H4, H5)		X	

⁹ Tra le parentesi sono indicate le classi H appartenenti ad un singolo codice CER

¹⁰ Classe di pericolosità diversa da quelle ricomprese nei gruppi A o B.



Serie Ordinaria n. 24 - Mercoledì 13 giugno 2012

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

Presidenza

D.d.u.o. 6 maggio 2012 - n. 4986
Presidenza - Sede territoriale di Sondrio - D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 art. 114 - Approvazione del progetto di gestione dell'invaso di Campo Moro (impianto di Lanzada) in territorio del Comune di Lanzada (SO) della società Enel Produzione s.p.a.

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SEDE TERRITORIALE DI SONDRIO

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante «Norme in materia ambientale», in particolare l'art. 114, che prevede che il Progetto di Gestione sia approvato dalla Regione, previo parere dell'Amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», in particolare l'art. 14 e seguenti della stessa, con le successive modificazioni e integrazioni, che ha introdotto l'istituto della Conferenza dei Servizi, al fine di semplificare le procedure amministrative;
- la legge regionale n. 1 del 1 febbraio 2005 «Interventi di semplificazione - Abrogazione di leggi e regolamenti regionali - Leggi di semplificazione 2004» ed in particolare all'art. 7 che ha disciplinato la Conferenza dei Servizi nei procedimenti di competenza della Regione Lombardia;

Atteso che fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 114, comma 4, del d.lgs. 152/2006 continua ad applicarsi il d.m. 30 giugno 2004 «Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo»;

Richiamati:

- la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», in particolare il combinato disposto degli articoli 4 e 17 relativo alle competenze e ai poteri della dirigenza;
- i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Considerato che:

- con nota n. 7519 del 21 marzo 2006 la d.g. Reti e Servizi di pubblica Utilità della Regione Lombardia ha fornito alla Sede Territoriale indicazioni circa le procedure da applicarsi per l'approvazione del Progetto di Gestione, individuando la procedura della Conferenza dei Servizi quale «strumento più adeguato per valutare correttamente gli interessi pubblici espressi da ciascuno degli Enti interessati dagli effetti derivanti dal progetto di gestione»;
- con il verbale del Comitato Legislativo del 27 febbraio 2006, allegato alla precitata nota, è stato precisato che la normativa da prendere in considerazione nell'ipotesi della fluitazione è quella sulle acque e non quella sui rifiuti, salvaguardando comunque i principi comunitari di precauzione e partecipazione;
- con nota prof. n. Q1.2007.0014835, Regione Lombardia - d.g. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile ha fornito indicazioni circa le procedure e le competenze riguardo l'iter di approvazione dei progetti di gestione;
- la Convenzione Quadro tra la Regione Lombardia ed ARPA Lombardia prevede che la Sede Territoriale si avvalga del supporto tecnico di ARPA Lombardia per la valutazione dei progetti di gestione degli invasi;

Visto che:

- con nota prof. 2527 del 18 gennaio 2012 la Società Enel Produzione s.p.a. ha trasmesso il Progetto di Gestione Invaso di Campo Moro - Comune di Lanzada (SO) - Centrale idroelettrica di Lanzada - Revisione 0», datato 7 dicembre 2011, redatto da CESI s.p.a.;
- con decreto della Regione Lombardia n. 1942 del 9 marzo 2012 è stata indetta la Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Progetto di Gestione dell'invaso di Campo Moro (centrale idroelettrica di Lanzada) in territorio del Comune di Lanzada, della Società Enel Produzione s.p.a.;

- in data 3 aprile 2012 si è svolta la prima seduta della Conferenza dei Servizi convocata dalla Sede Territoriale di Sondrio con nota prof. n. AE11.2012.0001081 del 14 marzo 2012;
- in data 5 maggio 2012 si è svolta la seconda seduta della Conferenza dei Servizi durante la quale è stata inserita agli atti la revisione del Progetto di Gestione già anticipata per via telematica e costituita dal documento: «Progetto di Gestione Invaso di Campo Moro - Comune di Lanzada (SO) - Centrale idroelettrica di Lanzada - Revisione 1» redatto da CESI s.p.a e datato 3 maggio 2012;
- in data 29 maggio 2012 si è svolta la terza ed ultima seduta della Conferenza dei Servizi convocata dalla Sede Territoriale di Sondrio con nota prof. n. AE11.2012.0001984 del 15 maggio 2012. Durante tale riunione è stata presa agli atti la revisione del Progetto di Gestione già anticipata per via telematica e costituita dal documento: «Progetto di Gestione Invaso di Campo Moro - Comune di Lanzada (SO) - Centrale idroelettrica di Lanzada - Revisione 2» redatto da CESI s.p.a e datato 10 maggio 2012;

Preso atto:

- delle risultanze della prima seduta della Conferenza dei Servizi riunitasi in data 3 aprile 2012, che ha determinato:
 - a. che la Società provveda a fornire una nuova versione del progetto di Gestione, integrata secondo le richieste emerse in conferenza;
 - b. di convocare la prossima seduta della Conferenza dei Servizi in data 7 maggio 2012;
- delle risultanze della seconda seduta della Conferenza dei Servizi in data 7 maggio 2012 che ha determinato:
 - a. di non approvare il Progetto di Gestione dell'invaso, rimandando ad una ulteriore revisione dello stesso;
 - b. di convocare la prossima seduta della Conferenza dei Servizi in data 29 maggio 2012;
- delle risultanze della terza seduta della Conferenza dei Servizi riunitasi in data 29 maggio 2012 durante la quale:
 - a. è stata messa agli atti la revisione del Progetto di Gestione costituita dal documento: «Progetto di Gestione Invaso di Campo Moro - Comune di Lanzada (SO) - Centrale idroelettrica di Lanzada - Revisione 2» redatto da CESI s.p.a. e datato 10 maggio 2012
 - b. è stata determinata l'approvazione del Progetto di gestione dell'invaso di Campo Moro;
- delle note prot. n. 280/12 del 22 febbraio 2012 e prot. n. 511/12 del 21 marzo 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio tecnico per le dighe di Milano, con cui lo stesso esprime parere favorevole all'approvazione del progetto, con prescrizioni;
- del parere di ARPA Lombardia prot. n. 46565 del 3 aprile 2012;
- del parere di ARPA Lombardia prot. n. 73840 del 29 maggio 2012;

DECRETA

Recepite le premesse e fatti salvi i diritti di terzi:

1. di approvare il Progetto di Gestione dell'invaso di Campo Moro in territorio del comune di Lanzada (SO) della Società Enel Produzione s.p.a. e costituito dal documento «Progetto di gestione Invaso di Campo Moro - Centrale idroelettrica di Lanzada - Revisione 2», datato 10 maggio 2012 e redatto da Cesi s.p.a., chiarendo che nella tabella a pag. 49 per fluitazione sistematica si intende l'intervento specifico di verifica della funzionalità degli scarichi e che la fluitazione specifica dovrà essere autorizzata in una revisione del Progetto di Gestione;
2. che la Società Enel Produzione s.p.a. effettui a Invaso vuoto i rilievi e le misure necessarie a definire lo stato di interrimento e, sulla scorta dei dati ottenuti, predisponga un programma degli interventi finalizzati al ripristino della capacità utile di Invaso;
3. che le modalità operative ed i monitoraggio pre e post svasso dovranno essere descritti in un piano operativo che la società dovrà presentare prima di ogni tipo di manovra e che dovrà essere discusso tra gli enti territorialmente competenti ed approvato dalla Regione Lombardia - Sede Territoriale di Sondrio;
4. di stabilire che le attività di coordinamento faranno capo a Regione Lombardia - Sede Territoriale di Sondrio;
5. che sarà obbligo della Società Enel Produzione s.p.a.:
 - a. rispettare integralmente le modalità e le procedure indicate nel progetto;

- b. non pregiudicare, indipendentemente dalla finalità e dalla tipologia delle operazioni da effettuare, gli usi in atto a valle dell'invaso, e rispettare gli obiettivi di qualità fissati dal Piano di Gestione distrettuale del fiume Po;
- c. prima dell'inizio delle manovre previste dal progetto, concordare le modalità e i tempi di trasmissione dei dati di monitoraggio delle operazioni;
- d. fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del d.m. 30 giugno 2004, comunicare, anche a mezzo fax e/o e-mail, con congruo anticipo (tempo minimo di preavviso 20 giorni) l'inizio e la durata delle operazioni:
 - alla Regione Lombardia - Sede Territoriale di Sondrio;
 - all'ARPA Lombardia e alla Provincia di Sondrio, al fine di permettere il controllo diretto delle letture sulle stazioni di monitoraggio e per eventuali prescrizioni in loco;
 - al Ministero delle Infrastrutture - Ufficio Tecnico per le Dighe di Milano, al fine di consentire sopralluoghi ed ispezioni;
 - a tutte le imprese edili operanti sui corsi d'acqua interessati dall'operazione di fluitazione ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- e. concordare con Regione Lombardia le modalità e le procedure per l'eventuale sospensione delle operazioni, che dovrà effettuarsi nel minor tempo possibile;
- f. in previsione di danno ambientale rispettare quanto contenuto negli art. 304 e seguenti del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- g. provvedere, in ogni tempo a sua cura e spese, all'adozione di tutti quei provvedimenti che Regione Lombardia riterrà necessari, o anche solo convenienti, per esigenze idrauliche, per la pubblica incolumità e per la tutela del corpo idrico recettore;
- h. eseguire, al termine delle operazioni di svaso, gli accertamenti del caso (ciclo completo delle misure, ispezione accurata delle sponde e del paramento di monte e degli organi di scarico gallerie comprese, ecc..) e relazionare in merito al Ministero delle Infrastrutture - Ufficio Tecnico per le Dighe di Milano e a Regione Lombardia, allegando dettagliata documentazione;
- i. adeguare il Progetto di Gestione a quanto sarà previsto nelle Direttive Nazionali o Regionali in relazione ai criteri per la progettazione, l'esecuzione e il controllo dei progetti di gestione degli invasi;

6. che, qualora Regione Lombardia, ricevuta la comunicazione dell'inizio dell'operazione, ritenesse, anche su segnalazione di ARPA, le condizioni idrologiche del periodo inadatte per il corretto svolgimento della manovra per scarsità delle portate d'acqua relative ai corpi idrici naturali ed ai canali potenzialmente sfruttabili per una corretta diluizione del sedimento fluitato, avrà facoltà di bloccare o sospendere le operazioni;

7. che la portata massima in uscita dalla diga, prevista nel corso delle operazioni di svaso, non deve superare la massima portata transitabile in alveo a valle dell'opera di sbarramento, di cui al punto B della circolare PCM 13 dicembre 1995 n. DSTN/2/22806;

8. che il concessionario dovrà adoperarsi per mantenere la completa pervietà dello scarico di fondo a fini di sicurezza operativa dell'opera di sbarramento;

9. che Regione Lombardia - Sede Territoriale di Sondrio, qualora lo ritenga necessario, si riserva la possibilità di istituire un Osservatorio per il monitoraggio durante tutto il periodo delle operazioni di svaso. Tale istituto sarà composto dalla Sede Territoriale di Sondrio, dalla Provincia di Sondrio, da ARPA Lombardia e dalla Società Enel Produzione s.p.a.;

10. di dare atto che l'Amministrazione regionale sarà tenuta sollevata ed indenne da qualsiasi reclamo o richiesta da parte di terzi che si ritenessero lesi o danneggiati dai lavori previsti dal Progetto approvato;

11. di provvedere alla notifica del presente decreto all'interessato ai sensi della normativa vigente, trasmissione di copia dello stesso a tutti gli enti convocati alla conferenza dei servizi e pubblicazione sul BURL.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) con sede in Roma entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della sede territoriale di Sondrio
Alessandro Nardo

Serie Ordinaria n. 24 - Mercoledì 13 giugno 2012

D.G. Occupazione e politiche del lavoro

D.d.u.o. 6 giugno 2012 - n. 4989**Approvazione dell'avviso per la partecipazione alla dote formazione - Assistenti familiari**

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LAVORO

Richiamati:

- il regolamento (CE) n. 1081/06 recante disposizioni sul FSE 2007-2013, come modificato e integrato dal reg. (CE) n. 396/09;
- il regolamento (CE) n. 1083/06 recante disposizioni generali sui fondi strutturali 2007-2013, come modificato e integrato dal reg. (CE) n. 284/09;
- il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («De Minimis»);
- la comunicazione della Commissione COM(2010) 491 «Strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015»;
- la comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 «Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva»;
- la comunicazione della Commissione COM(2011) 681 «Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese»;

Visti:

- il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 42, che prevede che lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, partecipano alla definizione e realizzazione delle misure di integrazione sociale degli stranieri;
- il d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
- il d.l. 1 agosto 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 recante «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini di partecipazione italiana a missioni internazionali», che all'art. 1-ter ha previsto la possibilità dell'emersione del rapporto di lavoro irregolare di cittadini italiani e comunitari, oppure extracomunitari presenti sul territorio nazionale, addetti al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza di persone affette da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza;
- la l.r. 28 settembre 2006, n.22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» e successive modifiche e integrazioni;
- la l.r. 6 agosto 2007, n.19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e successive modifiche e integrazioni;
- il programma operativo regionale della Lombardia (qui di seguito POR.) Ob. 2 FSE 2007-2013 (Dec. C.5465 del 6 novembre 2007);
- d.g.r. del 13 febbraio, n. 6563 «Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale»;
- d.d.u.o. del 30 luglio 2008, n. 8486 «Adozione del Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia»;
- d.d.u.o. del 12 settembre, n. 9837 «Approvazione delle procedure relative allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Lombardia»;
- la d.g.r. del 23 dicembre 2009 n. VIII/10882 «Erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro. Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati e indicazioni per il funzionamento dei relativi albi regionali»;
- il d.d.u.o. del 8 giugno 2010 n. 5808 «Approvazione dei re-

quisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli operatori pubblici e privati per i servizi di istruzione e formazione professionale e per i servizi per il lavoro in attuazione della d.g.r. n. VIII/10882 del 23 dicembre 2009»;

- il d.d.u.o. del 21 febbraio 2011 n. 3637 «Modifiche ed integrazioni all'Allegato 1 «Manuale Operatore» di cui al d.d.u.o. del 6 novembre 2009 n. 11598. Modifiche e integrazioni all'allegato B «Manuale Operatore» di cui al d.d.u.o. del 3 aprile 2009 n. 3299 per l'attuazione degli interventi finanziati con il sistema dote»;
- il d.d.u.o. del 23 novembre 2011, n. 11052 «Approvazione del Piano Operativo Lombardia per la realizzazione di interventi in materia di servizi alla persona» per l'attuazione dell'Accordo di programma sopra citato, che prevede la partecipazione delle Amministrazioni Provinciali, per la realizzazione di un sistema integrato di azioni finalizzate alla qualificazione dei servizi di cura e assistenza alla persona, all'erogazione di servizi socio-assistenziali domiciliari da parte dei lavoratori immigrati, all'attivazione di percorsi di formazione e qualificazione professionale degli operatori del settore e alla promozione di misure di contrasto al lavoro sommerso»;

Richiamati:

- il programma regionale di sviluppo della IX legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 settembre 2010 - n. IX/56, che ha fra i suoi obiettivi l'acquisizione da parte dei lavoratori di competenze tecnico-professionali in linea coi fabbisogni espressi dal mercato del lavoro;
- il documento strategico annuale 2012 approvato dal Consiglio Regionale con la Risoluzione dell'8 novembre 2011;

Richiamato inoltre il d.d.u.o. n. 2643 del 28 marzo 2012 di «Approvazione dell'Avviso Offerta Formativa e Avviso Dote Formazione - Assistenti Familiari» con il quale si dava attuazione, tra l'altro, alle iniziative previste nell'ambito del Piano Operativo della Regione Lombardia ai fini della concreta realizzazione dell'Accordo di programma per la realizzazione di interventi in materia di servizi alla persona, sottoscritto da Regione e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 22 dicembre 2010;

Rilevato che:

- a seguito dell'apertura dell'Avviso Dote Formazione - Assistenti Familiari, in data 18 aprile 2012, le risorse destinate all'intervento, non hanno coperto il numero di richieste pervenute attraverso il sistema informativo Finanziamenti On Line, creando inoltre elevate aspettative da parte dei destinatari interessati alla partecipazione dei percorsi formativi;
- Il numero elevato di richieste ha prodotto frammentazione nella presa in carico delle doti sui singoli Operatori che, nella maggior parte dei casi, non permette l'avvio dei percorsi formativi;

Ritenuto di finanziare un nuovo Avviso Dote Formazione - Assistenti Familiari per la realizzazione di percorsi formativi per Assistenti Familiari, presentati dagli Operatori nell'ambito dell'Offerta Formativa di cui al sopra citati d.d.u.o. 2643 del 28 marzo 2012.

Considerato che l'assegnazione della dote avverrà, come per il precedente avviso, con procedura «a sportello» su base provinciale, prevedendo la destinazione del 51% delle risorse a cittadini stranieri extracomunitari ed il 49% a cittadini comunitari, attraverso la presentazione delle domande sul sistema informativo Gestione Finanziamenti On Line (qui di seguito GEFO);

Tenuto conto dell'esigenza di favorire la più ampia partecipazione delle persone aventi i requisiti previsti nell'avviso e, conseguentemente, di poter disporre di una rete diffusa di operatori sul territorio, quali punti di accesso per l'erogazione dei servizi formativi,

Ritenuto opportuno, per favorire le suddette esigenze, l'introduzione di un contingentamento per operatore, a livello regionale, che consenta la presa in carico dei destinatari fino a concorrenza del valore complessivo di € 200.000,00 pari al 5% del totale delle risorse stanziato nell'ambito del presente Avviso

Considerato che le risorse disponibili per il finanziamento del nuovo intervento ammontano a complessivi € 4.000.000,00 a valere sul POR FSE 2007-2013, Ob. 2 Asse III - Inclusione Sociale, Obiettivo specifico g), Categoria di spesa 71), Cap. 2.3.0.2.237.7286;

Dato atto che l'intervento è stato oggetto di informativa all'Autorità Centrale di Coordinamento e Programmazione (ACCP)

attraverso procedura di consultazione scritta conclusa positivamente il giorno 5 giugno 2012;

Ritenuto pertanto di approvare l'Allegato 1 - «Avviso Dote Formazione - Assistenti Familiari», parte integrante e sostanziali del presente provvedimento:

Vista la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla IX° Legislatura regionale;

DECRETA

1. di approvare l'Allegato 1 - «**Avviso Dote Formazione - Assistenti Familiari**», parte integrante e sostanziali del presente provvedimento:

2. di disporre che le risorse disponibili per il finanziamento del nuovo intervento ammontano a complessivi € 4.000.000,00, a valere sul POR FSE 2007-2013, Ob. 2 Asse III - Inclusione Sociale, Obiettivo specifico g), Categoria di spesa 71), Cap. 2.3.0.2.237.7286;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet: <http://www.dote.regione.lombardia.it>

Il dirigente della u.o. lavoro
Francesco Foti

— • —

AVVISO DOTE FORMAZIONE - ASSISTENTI FAMILIARI**1. Obiettivi e principi dell'intervento**

1. Il presente Avviso si colloca tra le iniziative previste nell'ambito del Piano Operativo della Regione Lombardia ai fini della concreta attuazione dell'Accordo di programma per la realizzazione di interventi in materia di servizi alla persona, sottoscritto da Regione e Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il 22 dicembre 2010. Finalità dell'intervento è il rafforzamento delle competenze di coloro che sostengono la famiglia nella cura dei componenti non autosufficienti e/o bisognosi di cure specifiche, attraverso la realizzazione di percorsi formativi per assistenti familiari. Inoltre, considerata l'etnicità che caratterizza tale formazione, l'iniziativa sostiene l'inclusione sociale e professionale per i numerosi stranieri che la svolgono.
2. Conformemente ai principi di centralità della persona, libertà di scelta e valorizzazione del capitale umano, sanciti dalle leggi regionali n. 22/2006 e n. 19/2007, il sostegno è attuato attraverso lo strumento della Dote.
3. Il presente intervento, infine, si rifà ai principi del D.lgs. 198/2006 in materia di pari opportunità tra uomo e donna, alla strategia 2010-2015 della Commissione europea per le pari opportunità tra donne e uomini e all'iniziativa Faro "Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro" prevista dalla Commissione europea nell'ambito della strategia Europa 2020, che richiama i principi della responsabilità sociale d'impresa (RSI - CSR).

2. Risorse finanziarie

1. Le risorse disponibili per il presente Avviso ammontano a complessivi Euro 4.000.000,00 a valere sull'Asse III - Inclusione Sociale, Obiettivo specifico g) - Categoria di spesa 71) del POR FSE 2007-2013.
2. Le risorse sono ripartite a livello provinciale. Nel corso della realizzazione dell'avviso Regione Lombardia si riserva di verificare l'utilizzo delle risorse ed eventualmente di ridistribuire eventuali residui tra i diversi territori.
3. Nell'assegnazione della Dote sarà rispettata la ripartizione richiesta dal Ministero delle Politiche del Lavoro e delle Politiche Sociali, previste per l'attuazione dell'Accordo di Programma, che prevede la destinazione del 51% delle risorse a cittadini stranieri extracomunitari e il 49% a cittadini comunitari.

3. Caratteristiche dei destinatari

1. Possono accedere ai percorsi formativi di "Assistente familiare" i cittadini comunitari e extracomunitari regolarmente presenti sul territorio italiano, residenti o domiciliati in Lombardia, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - aver compiuto 18 anni al momento di iscrizione al corso;
 - superamento di un colloquio di orientamento e attitudinale svolto dall'Operatore.
2. Per i cittadini stranieri, inoltre:
 - conoscenza di base della lingua italiana che consenta la relazione sociale, fatto salvo l'obbligo da parte dell'operatore di attivare percorsi linguistici integrativi;
 - essere in possesso di regolare permesso di soggiorno o in attesa di rinnovo, documentato dall'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno.
3. Tutti i requisiti devono essere posseduti e la relativa documentazione presentata all'atto della presentazione della domanda di Dote. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti deve essere conservata dall'Operatore.

4. Composizione della Dote

1. La Dote Formazione per Assistenti familiari permette di fruire dei percorsi formativi compresi nell'offerta formativa presentata dagli Operatori, secondo quanto previsto dall'Avviso pubblico per la presentazione dell'offerta di percorsi formativi di Assistente familiare, di cui al d.d.u.o n. 2643 del 28 marzo 2012.
2. Il percorso scelto sarà declinato all'interno di un Piano di Intervento Personalizzato (PIP), definito in raccordo con l'Operatore.

5. Soggetti coinvolti

1. Per fare domanda di Dote, i destinatari del presente Avviso devono rivolgersi a un Operatore accreditato da Regione Lombardia per i servizi all'istruzione e formazione professionale ai sensi della L.r. 19/07, registrato presso l'Albo regionale - sezioni A) o B), che abbia presentato l'offerta sul sito www.dote.regione.lombardia.it. Gli sportelli provinciali collocati nel territorio provvederanno a fornire tutte le informazioni necessarie (vedi allegato 1).
2. L'operatore individuato prenderà in carico il destinatario supportandolo in tutte le fasi dei servizi previsti dal presente Avviso.

6. Contingentamento

1. Tenuto conto dell'esigenza di favorire la più ampia partecipazione delle persone aventi i requisiti previsti nell'avviso e, conseguentemente, di poter disporre di una rete diffusa di operatori sul territorio quali punti di accesso per l'erogazione dei servizi formativi di cui al presente avviso.

- Ritenuto pertanto che una concentrazione di offerta sul territorio non risulti funzionale alle suddette finalità, si dispone che ciascun operatore potrà prendere in carico i destinatari fino a concorrenza del valore complessivo di € 200.000,00 pari al 5% del totale delle risorse stanziato nell'ambito del presente Avviso.

7. Tempistica

- La persona potrà fare richiesta di Dote a partire **dalle ore 14.00 del 13 del giugno 2012**, fino ad esaurimento delle risorse e comunque **entro il 31 ottobre 2012**.
- La durata massima della Dote è di 5 mesi, fatta salva la possibilità per Regione Lombardia di prorogare i termini per la conclusione delle doti.
- Gli interventi formativi devono concludersi **entro il 30 novembre 2012**. I corsi aventi una durata eccedente tale data non potranno essere riconosciuti.

8. Valorizzazione della dote

- La Dote Formazione per Assistenti Familiari consente di fruire di un percorso formativo presente all'interno dell'offerta formativa dedicata per un valore massimo complessivo di € 2.500,00 per ciascun destinatario.
- Il PIP dovrà prevedere alternativamente:
 - Corso base della complessiva durata minima di 160 ore, articolato in:
 - modulo introduttivo, della durata minima di 40 ore, finalizzato a fornire le competenze essenziali riferite alla cura e all'igiene della persona con un basso bisogno assistenziale, alla preparazione dei pasti, alla comunicazione e alla relazione con la persona assistita e alla sua famiglia, alla cura della casa e all'igiene domestica, ai diritti/doveri nel rapporto di lavoro;
 - modulo base, della durata minima di 120 ore, finalizzato a fornire le competenze che caratterizzano l'esercizio dell'attività lavorativa nell'assistenza alla persona non autosufficiente.
 - Corso di II livello per l'assistenza a domicilio di persone affette da malattie neurologiche avanzate inguaribili, della durata minima di 100 ore di cui almeno il 50% in ore di teoria. I corsi si rivolgono a due specifiche aree di intervento:
 - il lavoro con persone affette da morbo di Alzheimer e demenza senile che consente l'acquisizione delle conoscenze e competenze previste dallo specifico standard professionale relativamente all'assistenza alla persona nelle diverse fasi della malattia di Alzheimer e demenza senile
 - Il lavoro con persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica che consente l'acquisizione delle conoscenze e competenze previste dallo specifico standard professionale relativamente all'assistenza alla persona nelle diverse fasi della SLA.
- Per quanto riguarda il corso base l'accesso al modulo base richiede di aver acquisito le competenze essenziali oggetto del modulo introduttivo.
- L'accesso al corso di II livello richiede di aver già ottenuto la certificazione relativa al corso base.
- Sono previste prove finali di accertamento in relazione alle competenze in esito, presiedute da una commissione interna, a seguito delle quali verrà rilasciato un attestato di competenze ai sensi della L.r. 19/07, sulla base del modello standard approvato con decreto dirigenziale n. 9837 del 12 settembre 2008, previa regolare frequenza per almeno il 90% delle ore previste per il corso base e per i corsi di II livello.
- In presenza di difficoltà linguistiche dei destinatari, dovranno essere attivati corsi propedeutici di lingua italiana che vertano su tematiche e glossari specifici, a integrazione del percorso formativo sopra descritto della durata massima di 24 ore.
- I corsi indicati nel PIP sono riconosciuto al costo orario standard di Euro 13,34.

9. Accettazione del PIP

- Le persone che intendessero accedere alla Dote Formazione per Assistenti Familiari possono inoltre recarsi presso gli sportelli provinciali collocati nel territorio che provvederanno a fornire tutte le informazioni necessarie, oltre ad orientare il singolo alla scelta di un percorso coerente con le proprie esigenze e a metterlo in contatto con gli Operatori Accreditati.
- Tali sportelli forniranno anche tutte le informazioni necessarie ad agevolare l'accesso ai percorsi formativi, con specifico riferimento ai voucher conciliativi rivolti alle famiglie e utilizzabili per la sostituzione dell'assistente familiare durante le ore di formazione previste dal percorso formativo (erogati dalle amministrazioni provinciali).
- Il destinatario che intende fruire della Dote può accedere al Sistema Informativo, con il supporto dell'Operatore che lo prende in carico, per registrare il proprio profilo. Verificato il possesso dei requisiti, l'Operatore supporta il destinatario nell'elaborazione del proprio Piano di Intervento Personalizzato (PIP), che viene sottoscritto sia dal destinatario sia dall'Operatore. Il destinatario, inoltre, sottoscrive la domanda di partecipazione all'Avviso. Tali documenti vengono conservati agli atti dall'Operatore.
- L'invio della domanda di Dote a Regione Lombardia è in capo all'Operatore e avviene mediante la trasmissione della Dichiarazione Riassuntiva Unica firmata digitalmente dal rappresentante legale o da altro soggetto con potere di firma tramite il Sistema Informativo, secondo le modalità indicate nel Manuale Operatore di cui al d.d.u.o. 21 aprile 2011, n. 3637.
- In seguito ad esito positivo delle verifiche di completezza e di conformità dei dati dichiarati rispetto ai requisiti previsti dal presente Avviso, l'Operatore riceve dal sistema informativo una comunicazione di accettazione riportante i servizi concordati, l'importo della Dote e l'identificativo del progetto.
- La documentazione deve essere conservata dall'Operatore secondo le modalità previste dal Manuale Operatore di cui al d.d.u.o. del 21 aprile 2011, n. 3637.

Serie Ordinaria n. 24 - Mercoledì 13 giugno 2012

10. Liquidazione e pagamento della dote

1. La richiesta di liquidazione dei servizi sarà effettuata direttamente dall'Operatore sulla base delle modalità definite nel Manuale Operatore (approvato con d.d.u.o. del 21 aprile 2011, n. 3637).

11. Gestione e monitoraggio della dote

1. Il destinatario e l'Operatore coinvolti nell'attuazione del PIP sono tenuti al rispetto delle procedure descritte nel Manuale Operatore di cui al d.d.u.o. del 21 aprile 2011 n. 3637, per quanto concerne la realizzazione del Piano di Intervento Personalizzato, la conservazione della documentazione e le verifiche.

12. Valutazione della performance

1. Regione Lombardia procede a monitorare l'avanzamento delle attività formative realizzate dagli operatori. Gli esiti delle analisi saranno tenuti in considerazione anche ai fini della valutazione della performance degli enti (rating, rapporti del valutatore indipendente) e diffusi secondo i canali di comunicazione regionali, anche per orientare le persone nella scelta dei percorsi. In particolare, la valutazione di Regione Lombardia terrà conto dell'impegno degli enti, nello specifico:
 - proseguire le attività programmate, indipendentemente dal numero di doti prese in carico;
 - a seguito di decadenza supportare il destinatario nell'individuazione di un nuovo Operatore per la fruizione della dote.

13. Modalità di richiesta di chiarimenti e informazioni

1. Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi:
 - al Call Center Dote 800 318 318 – attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00,
 - alla U.O. Lavoro della D.G. Occupazione e politiche del lavoro: Mirella Gallo
2. È inoltre possibile consultare il bando e ulteriori informazioni sul sito della D.G. Occupazione e politiche del lavoro della Regione Lombardia www.dote.regione.lombardia.it.

14. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Ai sensi della D.Lgs. n. 196/03, i dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso pubblico sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale della DG Occupazione e Politiche del Lavoro.

15. Riferimenti normativi

- Legge regionale del 28 settembre 2006 n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia".
- Legge regionale del 6 agosto 2007 n. 19/2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia".
- Regolamento (CE) n. 1081/06 recante disposizioni sul FSE 2007-2013, come modificato e integrato dal Reg. (CE) n. 396/09.
- Regolamento (CE) n. 1083/06 recante disposizioni generali sui fondi strutturali 2007-2013, come modificato e integrato dal Reg. (CE) n. 284/09.
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.
- Programma Operativo Regionale della Lombardia Ob. 2 FSE 2007-2013 (Dec. C.5465 del 06.11.2007).
- D.G.R. del 13 febbraio 2008, n. 6563 "Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale".
- D.D.U.O. del 30 luglio 2008 n. 8486 "Adozione del Quadro Regionale Degli Standard Professionali della Regione Lombardia".
- D.D.U.O. del 12 settembre 2008, n. 9837 "Approvazione delle procedure relative allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Lombardia".
- D.D.U.O. del 17 dicembre 2008 n. 15243 "Indicazioni regionali per percorsi formativi di assistente familiare".
- D.G.R. del 23 dicembre 2009 n. VIII/10882 "Erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro. Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati e indicazioni per il funzionamento dei relativi albi regionali".
- D.D.U.O. del 8 giugno 2010 n. 5808 "Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli operatori pubblici e privati per i servizi di istruzione e formazione professionale e per i servizi per il lavoro in attuazione della D.G.R. n. VIII/10882 del 23 dicembre 2009".
- Accordo di programma per la realizzazione di interventi in materia di servizi alla persona sottoscritto in data 22 dicembre 2010 tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la DG Istruzione, Formazione e Lavoro.

- D.D.U.O. del 21 febbraio 2011 n. 3637 "Modifiche ed integrazioni all'Allegato 1 "Manuale Operatore" di cui al D.D.U.O. del 6 novembre 2009 n. 11598. Modifiche e integrazioni all'allegato B "Manuale Operatore" di cui al D.D.U.O. del 3 aprile 2009 n. 3299 per l'attuazione degli interventi finanziati con il sistema dote".
- D.D.U.O. del 23 novembre 2011 n. 11052 "Approvazione del Piano Operativo Lombardia per la realizzazione di interventi in materia di servizi alla persona".
- D.D.U.O. del 18 marzo 2012 n. 2643 "Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione dell'offerta di percorsi formativi di Assistente Familiare e dell'Avviso Dote Formazione - Assistenti Familiari.

— • —

Serie Ordinaria n. 24 - Mercoledì 13 giugno 2012

ALLEGATO A

ELENCO SPORTELLI PROVINCIALI ATTIVI SUL TERRITORIO LOMBARDOProvincia di Monza e Brianza

Ambito di Monza: Sportello Badanti, promosso e finanziato dal Comune di Monza, gestito dalla Cooperativa Sociale Monza 2000/Consorzio EX.IT, Palazzo Comunale Piazza Carducci Monza.

Ambito di Desio: Sportello di Assistenza Familiare per conto dei Comuni dell'Ambito territoriale di Desio, gestito dall'Azienda Speciale Consortile Consorzio Desio-Brianza. Sede presso gli Uffici del Centro Servizi immigrati stranieri (piano terra palazzo comunale. Ingresso da Via Gramsci).

Ambito di Carate Brianza: Sportello Badanti all'interno degli sportelli CeSIS di Carate Brianza, Piazza C. Battisti, 1
Lissone, Via Ferrucci, 15
Verano Brianza, Via Donatori di Sangue
Sovico, Piazza Edmondo Frette, 4
Besana Brianza, via Roma, 18 (presso Municipio) gestito dalla Cooperativa Sociale Monza 2000/Consorzio EX.IT.

Ambito di Vimercate: Sportello MELC, presso Centro Ascolto Caritas Vimercate, Via S. Marta 22, Vimercate.

Centri per l'impiego di:

Cesano Maderno - Via Molino Arese, 2 - cap 20811
Monza - Via Bramante da Urbino, 9 - cap 20900
Seregno - Via Monte Bianco, 7 - cap 20831
Vimercate - Via Cavour, 72 - cap 20871

Provincia di Lecco

Centro Risorse Donne - Via Padri Serviti, 1 - 23801 Calolziocorte LC
tel: 0341/644628 - fax: 0341/608532
centrorisorsedonne@provincia.lecco.it

Provincia di Cremona

Servizio Politiche Sociali - Settore Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
Provincia di Cremona
Via Dante, 134 - 26100 Cremona
tel. ++ 39 - 0372 - 406343 - fax ++ 39 - 0372 - 406340
politiche.sociali@provincia.cremona.it

Provincia di Mantova

Cooperativa Sol.co Mantova, via Imre Nagy, 32
Tel.0376/384961 - agenzialavoro@solcomantova.it
Responsabile: Daniela Sabbadini

Centri per l'impiego:

Mantova, via don Maraglio 4
Tel: 0376 401874 Fax: 0376 225748
cpimantova@provincia.mantova.it
Responsabile: Sonia Spazzini

Castiglione delle Stiviere, via Maestri del Lavoro 1/b
Tel: 0376 670638 Fax: 0376 632576
cpicastiglione@provincia.mantova.it
Responsabile Cristina Gamba

Ostiglia, via XX Settembre 24
Tel: 0386 32398 Fax: 0386 803139
cpiostiglia@provincia.mantova.it
Responsabile: Vincenzo Varrone

Suzzara, via Cadorna 3/a
Tel.: 0376/531660 Fax: 0376/536679
cpisuzzara@provincia.mantova.it
Responsabile: Manuela Galeotti

Viadana, Via Cavour 61
Tel.: 0375 781353 Fax: 0375 830169
cpiviadana@provincia.mantova.it
Responsabile: Debora Cocconi

Provincia di Bergamo

Sportello O.S.P.- Occupazione e Servizi alla Persona presso il Centro per l'impiego di Bergamo - via Pizzo della Presolana 19 - 035/387770.

Provincia di Sondrio

Sportello provinciale assistenti familiari
c/o amministrazione provinciale di Sondrio
Via Trieste, 38
tel. 0342/531675

Provincia di Como:

Sportello Consorzio Arti & Mestieri via M. Anzi, 8 22100 Como
Sportello Ufficio di Piano di Cantù via Cavour, 19 22063 Cantù
Sportello Azienda Sociale Centro Lario e Valli via A Porlezza, 10 22017 Porlezza
Sportello Azienda Sociale Comuni Insieme Piazza IV Novembre, 4 22074 Lomazzo

Provincia di Milano:

AFOL NORD OVEST
Bollate - Piazza Martiri della Libertà, 1 - Rho - Via Villafranca ,8

AFOL EST MILANO

Melzo -Via Colombo,8
Basiano e Masate - Via Milano,69
Carugate c/o ATRION-Via Santa Caterina
Cassano D'Adda- Piazza Lega Lombarda,9
Cassina de' Pecchi - Piazza De Gasperi
Cernusco sul Naviglio - Strada Padana Superiore,2/B
Melzo e Liscate -Via Colombo,8 Pal. B
Pessano con Bornago - c/o Municipio Via Roma,31
Piofello c/o Centro Civico - Via Leoncavallo
Trezzano Rosa e Pozzo D'Adda - c/o Municipio Via XXV Aprile,1 Trezzano Rosa
Vignate - Via Roma,15
Vimodrone -Via Cesare Battisti,27

AFOL SUD MILANO

Corsico - Via Leonardo da Vinci, 5
Rozzano - Via Matteotti, 33

San Donato Milanese - Via Parri, 12

AFOL NORD

Cinisello Balsamo - Via Gorki, 65
Paderno Dugnano Pzza Divina Commedia, 3
Sesto San Giovanni - Via Puricelli Guerra, 24 c/o Villa Puricelli Guerra

AFOL OVEST MILANO

Legnano - Via x Settembre, 30
Magenta- Via Crivelli, 25/a

AFOL MILANO

Sportello per l'incontro domanda-offerta di assistenti famigliari (progetto "Dare cura - Care giver") attivo presso il Centro per l'Impiego di Milano, Viale Jenner, 24 - 20159 Milano (tel. 02.7740.4040).

Provincia di VARESE:

Centro per l'impiego
Varese - Via Francesco Crispi,50
Tel. 0332/288386 - Fax 0332/288606/

Provincia di PAVIA:

Centro per l'impiego
Pavia - Piazza Italia, 5/8
Tel. 0382/597610 - 597616 - Fax 0382/597618

Serie Ordinaria n. 24 - Mercoledì 13 giugno 2012

Provincia di - BRESCIA:

Centro per l'impiego
Brescia - Via Cipro, 3
Tel. 030/3749751 - Fax 030/3749752

Provincia di LODI:

Centro per l'impiego
Lodi - Via Paolo Gorini, 21
Tel. 0371/442509 - Fax 0371/420482

D.G. Industria, artigianato, edilizia e cooperazione

D.d.s. 5 giugno 2012 - n. 4950

Fondo voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero - Linea 6 internazionalizzazione: concessione alle imprese dei voucher a valere sul "Fondo voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei paesi esteri (appartenenti all'area extra Unione Europea)"

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Visti:

- la legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia», con la quale Regione Lombardia, in coerenza con gli orientamenti comunitari, intende supportare la crescita competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale lombardo;
- la d.g.r. n. VIII/5130 del 18 luglio 2007 con la quale è stato istituito presso Finlombarda s.p.a. il «Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità - FRIM» ai sensi della l.r. 1/2007 e sono stati introdotti e definiti i criteri applicativi delle sei linee di intervento del Fondo, tra le quali la linea di intervento n. 6 riguardante l'internazionalizzazione;
- la d.g.r. n. VIII/7903 del 6 agosto 2008 con la quale:
- è stata attivata la linea di intervento 6 «Internazionalizzazione» del Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità (FRIM);
- sono stati integrati i criteri applicativi così come definiti nell'Allegato «A» della sopra richiamata d.g.r. n. VIII/5130 e individuata la misura di intervento «Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero» finalizzata all'acquisto di servizi di consulenza, assistenza e ricerca su opportunità di sviluppo internazionali, dirette o in joint venture presso un network di fornitori;

Visti i propri decreti:

- n. 2454 del 10 marzo 2009, n. 4070 del 27 aprile 2009, n. 11253 del 2 novembre 2009 di attivazione del Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero;
- n. 4206 del 29 aprile 2009, allegato A, con il quale è stato approvato il bando per l'assegnazione alle imprese di Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei Paesi esteri (appartenenti all'area extra Unione Europea) per l'acquisizione dei servizi di seguito indicati:

Tipologia di Servizio	Importo fisso Voucher (lordo ritenuta di acconto)	Spesa minima per l'acquisizione del servizio
a) analisi e ricerche di mercato	9.000,00	12.000,00
b) assistenza nell'individuazione di potenziali partner industriali	10.500,00	14.000,00
c) assistenza legale, contrattuale e fiscale	15.000,00	20.000,00
d) redazione di studi di fattibilità e/o information memorandum di investimento	18.000,00	24.000,00

- la d.g.r. n. 874 del 1 dicembre 2010 con la quale a partire dal 1 gennaio si individua Cestec s.p.a quale soggetto Gestore del «Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero» di cui alla d.g.r. n. 7903/2008 integrata dalla d.g.r. n. 8769/2008;
- il decreto n. 13559 del 23 dicembre 2010, «Modifiche limitatamente al soggetto Gestore dell'invito a presentare domanda per la formazione di un elenco di fornitori di servizi a valere sul Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei Paesi esteri (appartenenti all'area Extra Unione Europea) e del bando per l'assegnazione alle imprese di Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei Paesi esteri (appartenenti all'area Extra Unione Europea)»;
- il d.d.s. n. 306 del 20 marzo 2011 con la quale sono state assunte le determinazioni in merito al trasferimento del Fon-

do Voucher a Cestec s.p.a. del valore di Euro 3.155.000,00 ;

- la nota del 21 marzo 2011 ns.prof.R1.0005954 con la quale Finlombarda s.p.a comunica alla Struttura competente di aver provveduto a trasferire alla Società Cestec s.p.a l'importo di Euro 3.155.000,00 , relativo al citato Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero ;

Richiamata la lettera di incarico relativa alla gestione del Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero a valere sulla Linea di Intervento Internazionalizzazione, sottoscritta dalle parti in data 4 marzo 2011, debitamente inserita nella raccolta Convenzioni e Contratti al n. 15088/RCC del 21 marzo 2011 , con la quale si incarica Cestec s.p.a (soggetto Gestore) per lo svolgimento delle attività di seguito indicate:

- assistenza tecnica alla d.g. Industria, PMI e Cooperazione;
- gestione amministrativa e contabile della Misura Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero;
- gestione operativa della misura Fondo Voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde all'estero;

Preso atto che in base a quanto stabilito nell'allegato 2 del decreto n. 13559 del 23 dicembre 2010 :

- l'istruttoria delle domande è svolta da Cestec s.p.a (soggetto Gestore) secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel decreto medesimo;
- sulla base degli esiti istruttori svolti dal Gestore la DG Industria , Artigianato, Edilizia e Cooperazione con proprio decreto dispone la concessione dei Voucher sino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista;

Vista la nota del 24 maggio 2012 ns. prof. n. R1.2012.0012064 del 28 maggio 2012 con la quale il Gestore ha trasmesso alla d.g. Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione gli esiti dell'istruttoria relativa alle domande di Voucher presentate dalle imprese per i servizi erogati dai Fornitori , individuati secondo i criteri stabiliti nel già citato decreto n. 13559 del 23 dicembre 2010 , inseriti in apposito elenco ;

Ritenuto sulla base degli esiti istruttori rassegnati dal Gestore di:

- concedere il voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei Paesi esteri (appartenenti all'area Extra Unione Europea) alle imprese individuate nell'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto , per l'acquisizione dei servizi indicati nell'allegato medesimo;
- non ammettere la domanda presentata dal soggetto indicato nell'allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto per i motivi indicati nell'allegato medesimo;

Vista la legge regionale n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;

DECRETA

In base a quanto esposto in premessa :

1. di concedere il voucher per l'accompagnamento delle PMI lombarde nei Paesi esteri (appartenenti all'area Extra Unione Europea) alle imprese individuate nell'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'acquisizione dei servizi indicati nell'allegato medesimo;

2. di non ammettere la domanda presentata dal soggetto indicato nell'allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto per i motivi indicati nell'allegato medesimo ;

3. di dare atto che per quanto non specificato nel presente provvedimento si fa riferimento a quanto stabilito nel decreto n. 4206 del 29 aprile 2009 ;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia www.industria.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Milena Bianchi

VOUCHER CONCESSI

	BENEFICIARIO	PROV	ID	TIPOLOGIA VOUCHER	VALORE VOUCHER	FORNITORE
1	DIAPATH SPA	BG	32281720	Redazione di studi di fattibilità e/o information memorandum di investimento	18.000,00	Emmeplus Srl
2	HEROFLON SPA	BS	31203002	Assistenza legale , contrattuale e fiscale	15.000,00	Studio Legale Associato SLA
3	GASKET INTERNATIONAL SPA	BG	31910552	Assistenza nell'individuazione di potenziali partner industriali	10.500,00	CO. Export
4	PIELLEITALIA SRL	BG	32413183	Assistenza nell'individuazione di potenziali partner industriali	10.500,00	Emmeplus Srl
5	PIELLEITALIA SRL	BG	32412796	Redazione di studi di fattibilità e/o information memorandum di investimento	18.000,00	Emmeplus Srl
6	PULVERIT SPA	MI	33011088	Redazione di studi di fattibilità e/o information memorandum di investimento	18.000,00	Europartner Service Srl
7	TOCCHIO SRL	PV	28850412	Analisi e ricerca di mercato	9.000,00	INNEXE SRL
8	TOCCHIO SRL	PV	33437512	Assistenza nell'individuazione di potenziali partner industriali	10.500,00	INNEXE SRL
9	IMT INTERMATEO SPA	VA	32996058	Analisi e ricerca di mercato	9.000,00	CO. Export
10	IMT INTERMATEO SPA	VA	32972779	Assistenza nell'individuazione di potenziali partner industriali	10.500,00	CO. Export
				TOTALE VALORE VOUCHER CONCESSI	129.000,00	

----- . -----

DOMANDE NON AMMESSE

	RAGIONE SOCIALE	PROVINCIA	ID	TIPOLOGIA DI VOUCHER	MOTIVAZIONE
1	DENTRO IL SOLE	MI	33704029	Assistenza legale , contrattuale e fiscale	Domanda non ammessa per mancanza del requisito di impresa industriale con codice attività manifatturiero Ateco 2007 lettera C previsto all'art.3 punto A E B) del Bando